



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

CORSO PER DIRETTORI SPORTIVI
A INDIRIZZO TECNICO

FEDERICO VALDAMBRINI

I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI
L'EVOLUZIONE DEL FIFA TMS

***RELATORI: PROF. FELICE ACCAME
DOTT. PAOLO PIANI***

A mia madre

I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

L'EVOLUZIONE DEL FIFA TMS

PAGINA

INDICE	3
---------------	----------

INTRODUZIONE	5
---------------------	----------

CAPITOLO 1

IL REGOLAMENTO FIFA IN MATERIA DI STATUS E TRASFERIMENTI DEI CALCIATORI

1. Nascita ed evoluzione	7
2. Principi generali e attuali contenuti	9
3. La circolare FIFA n. 1542 del 1 giugno 2016 e le ultime revisioni	12
4. L'Allegato 3 e l'introduzione del “Transfer matching system” (TMS)	14
5. Gli obblighi dei clubs nell'uso del TMS	18

CAPITOLO 2

IL TMS E LA SUA APPLICAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento a titolo definitivo di un calciatore professionista	20
2. Il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista	30
3. Il ritorno dal prestito e l'estensione del prestito	33
4. La conversione del prestito a trasferimento a titolo definitivo	37
5. Il trasferimento di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri	41

CAPITOLO 3

IL “TRAINING COMPENSATION”

1. Definizione	46
2. La circolare FIFA n. 1537 e la categorizzazione dei clubs	50
3. Le diverse metodologie di calcolo	53
4. Le istruzioni da impartire sul TMS	56
5. La giurisprudenza FIFA	59

CAPITOLO 4

IL “SOLIDARITY MECHANISM”

1. Definizione	62
2. La metodologia di calcolo del “solidarity contribution”	68
3. Le istruzioni da impartire sul TMS	72
4. La giurisprudenza FIFA	76
5. La nuova procedura di gestione dei reclami via TMS	80

CONCLUSIONI	85
--------------------	----

FONTI NORMATIVE	87
------------------------	----

INTRODUZIONE

Da genovese e sampdoriano ho avuto l'immensa fortuna di coronare un sogno che nutrivo fin da bambino: collaborare professionalmente per il Club di cui sono sempre stato tifoso.

Nella stagione sportiva 2014/2015 l'allora Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppe Marotta decise infatti di farmi intraprendere un percorso di crescita collaborando in varie aree della Società e delegandomi la creazione e gestione di un piccolo Centro Studi teso a supportare le strategie aziendali ed i contenuti dei suoi numerosi interventi in qualità di relatore presso vari istituti tra cui il Settore Tecnico di Coverciano, dove oggi discuto la presente tesi.

Al termine della mia prima stagione sportiva, in cui avevo collaborato nell'Area Marketing, la squadra chiuse il Campionato di Serie A al quinto posto sfiorando la qualificazione in Champions League per un solo punto.

Tale risultato mi diede la possibilità nella stagione sportiva successiva di affiancare l'allora Segretario Generale Umberto Marino nella gestione della Coppa UEFA e di ricoprire il ruolo di segretario dell'Area Tecnica/Scouting allora coordinata da Salvatore Asmini e Fabio Paratici.

L'impossibilità di poter proseguire questo doppio incarico mi costrinse dopo alcuni mesi ad abbandonare la collaborazione con l'Area Tecnica e ad iniziare - tra le varie attività - un percorso di specializzazione nelle tematiche calcistiche di stampo internazionale, che oggi caratterizzano buona parte della mia professione.

Questa breve premessa, oltre a ringraziare le persone che hanno reso possibile la realizzazione del mio sogno, ha lo scopo di introdurre l'incredibile evoluzione avvenuta negli ultimi tredici anni nel mondo in generale e nel mondo del calcio in particolare.

Se nella stagione sportiva 2004/2005 la rosa della Prima Squadra della U.C. Sampdoria era composta da 30 calciatori di cui solamente due stranieri (il ghanese

Mark Edusei proveniente dal Cosenza Calcio ed il bielorusso Vitalii Kutuzov proveniente dal Milan), saliti a tre con lo svizzero Bruno Fontes da Mota proveniente dal club elvetico F.C. Chiasso la stagione sportiva successiva, attualmente lo stesso organico annovera 29 calciatori di cui 19 con passaporto straniero.

L'aumento esponenziale del numero di trasferimenti internazionali di calciatori e le conseguenti modifiche apportate dalla FIFA per la gestione degli stessi non sono altro che l'espressione della globalizzazione e dello sviluppo tecnologico che nell'ultimo decennio hanno modificato profondamente la società in cui viviamo.

Oltre ai vari aggiornamenti del “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, il massimo organo calcistico mondiale ha promosso l'introduzione di un software preposto al perfezionamento e alla registrazione di tutti i trasferimenti internazionali di calciatori professionisti: il FIFA Transfer Matching System – comunemente conosciuto con l'acronimo TMS – che costituirà il tema principale della presente tesi.

Per evidenziare la rilevanza di tale evoluzione mi limito a segnalare che nell'ultima finestra di mercato conclusasi lo scorso 31 agosto, considerando anche i primi tesseramenti di calciatori con status di professionista provenienti da federazioni straniere che militano nelle squadre del Settore Giovanile, ho gestito per conto della U.C. Sampdoria il considerevole numero di 27 “transfer instructions”.

La presente tesi è pertanto focalizzata sui principali cambiamenti avvenuti nella normativa FIFA inerente i trasferimenti internazionali e ricalca parzialmente i contenuti trattati in occasione della lezione tenuta in aula su invito di Paolo Piani, cui dedico uno speciale ringraziamento nella speranza di non averne tradito la fiducia.

CAPITOLO 1 - IL REGOLAMENTO FIFA IN MATERIA DI STATUS E TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

1. Nascita ed evoluzione

La prima edizione del “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, nome originale del Regolamento FIFA in materia di Status e Trasferimento dei Calciatori che da qui in avanti abbrevierò con l'acronimo “RSTP”, è stata emanata dal Comitato Esecutivo della FIFA il 7 luglio 2001 ed è entrata in vigore in data 1 settembre 2001.

La sua origine si rinviene dall' “Accordo di Bruxelles” stipulato nella capitale belga il 5 marzo 2001 tra la FIFA, la UEFA e la Unione Europea in materia di codificazione dei principi per la modifica delle norme riguardanti i trasferimenti dei calciatori tra diverse federazioni.

Tale accordo era stato a sua volta anticipato e fortemente condizionato dalla “Legge Bosman”, che il 19 gennaio 1996 aveva spinto la Commissione Europea a dichiarare che il regolamento dei trasferimenti allora vigente - adottato per la prima volta dalla UEFA nell'aprile 1991 - e le restrizioni basate sulla nazionalità dei calciatori violavano l'art. 48 del Trattato CEE sulla libera circolazione dei lavoratori.

Dopo una dura battaglia legale intrapresa nel 1990 dal calciatore belga Jean-Marc Bosman, il 15 dicembre 1995 la “Corte di Giustizia delle Comunità Europee” aveva infatti stabilito che i calciatori potevano trasferirsi gratuitamente al termine del loro contratto ad un club affiliato a un'altra federazione europea ed erano autorizzati a firmare un pre-contratto con un altro club se il contratto in essere aveva una durata residua inferiore o uguale a sei mesi.

Le leghe calcistiche nazionali degli stati appartenenti alla Unione Europea e alla UEFA dovevano inoltre eliminare qualsiasi vincolo al numero di calciatori stranieri tesserabili da un loro club affiliato.

A titolo esemplificativo all'epoca ciascuna società di Serie A doveva rispettare il tetto

massimo di tre calciatori stranieri e nelle competizioni UEFA non potevano essere convocati più di tre calciatori con nazionalità diversa da quella della società di appartenenza. Oggi per molte società europee vigono ancora limitazioni al tesseramento di “calciatori stranieri” a patto che tale accezione sia limitata al nuovo status di “calciatori extracomunitari” non aventi cittadinanza di paesi facenti parte dell'Unione Europea.

Non volendo dilungarmi troppo sugli aspetti di natura storica mi limito ad evidenziare che alle sostanziali modifiche della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei cittadini/lavoratori sono seguiti numerosi ulteriori cambiamenti comportando altrettante sostanziali revisioni del “RSTP” adottate da parte del Comitato Esecutivo della FIFA negli anni 2004, 2007, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016.

Questa ultima versione è stata approvata durante il meeting tenutosi a Zurigo lo scorso 17 marzo ed è stata comunicata attraverso la circolare FIFA n. 1542 del 1 giugno 2016, data dell'entrata in vigore.

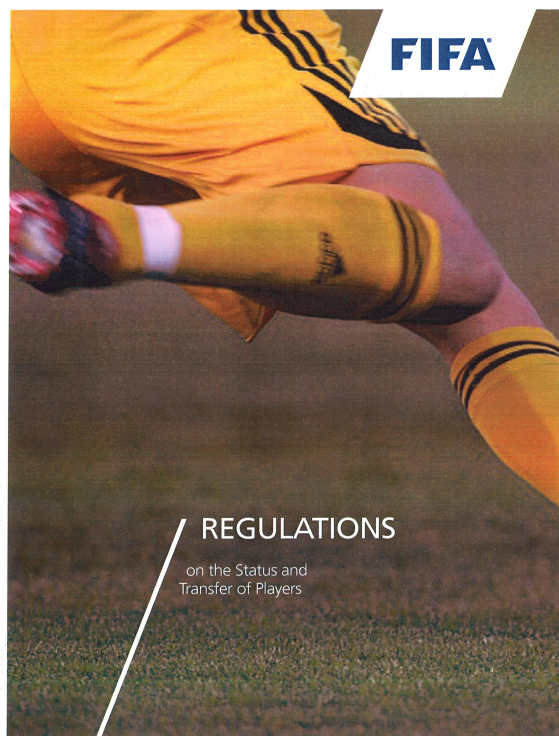


Fig. 1 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Cover

27 Matters not provided for

Any matters not provided for in these regulations and cases of force majeure shall be decided by the FIFA Executive Committee, whose decisions are final.

28 Official languages

In the case of any discrepancy in the interpretation of the English, French, Spanish or German texts of these regulations, the English text shall be authoritative.

29 Enforcement

These regulations were approved by the FIFA Executive Committee on 17 March 2016 and come into force on 1 June 2016.

Zurich, 17 March 2016

For the FIFA Executive Committee

President:
Gianni Infantino

Acting Secretary General:
Markus Kattner

Fig. 2 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, pag. 31

2. Principi generali e attuali contenuti

I 29 articoli e 7 allegati che attualmente compongono il RSTP sono ispirati ad alcuni principi chiave che il Comitato Esecutivo della FIFA ha tenuto in considerazione fin dalla stesura della prima edizione del 2001.

Tra essi meritano una speciale menzione:

1. regolamentazione della contrattualistica inerente i calciatori;
2. mantenimento della stabilità contrattuale;
3. limitazione (a due) finestre di trasferimento;
4. protezione dei calciatori minori;
5. indennizzi per la formazioni di giovani calciatori;
6. risoluzione delle controversie tramite l'istituzione di un sistema arbitrale.

Per dare un'idea generale dei contenuti senza dilungarmi troppo mi limito a tradurre dalla versione autoritativa inglese - altre versioni ufficiali sono in francese, spagnolo e tedesco - l'indice del RSTP entrato in vigore lo scorso 1 giugno attraverso la circolare FIFA n. 1542, che sarà materia di approfondimento nel prossimo paragrafo.

Article	Page
Regulations on the Status and Transfer of Players	4
Definitions	5
I. Introductory provision	
1 Scope	7
II. Status of players	
2 Status of players: amateur and professional players	9
3 Reacquisition of amateur status	9
4 Termination of activity	9
III. Registration of players	
5 Registration	10
6 Registration periods	11
7 Player passport	12
8 Application for registration	12
9 International Transfer Certificate	12
10 Loan of professionals	13
11 Unregistered players	13
12 Enforcement of disciplinary sanctions	14
12bis Overdue payables	14
IV. Maintenance of contractual stability between professionals and clubs	
13 Respect of contract	16
14 Terminating a contract with just cause	16
15 Terminating a contract with sporting just cause	16
16 Restriction on terminating a contract during the season	16
17 Consequences of terminating a contract without just cause	17
18 Special provisions relating to contracts between professionals and clubs	18
V. Third-party influence and ownership of players' economic rights	
18bis Third-party influence on clubs	20
18ter Third-party ownership of players' economic rights	21

Fig. 3 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”,
Edizione 2016, pag. 2

Article	Page
VI. International transfers involving minors	
19 Protection of minors	22
19bis Registration and reporting of minors at academies	24
VII. Training compensation and solidarity mechanism	
20 Training compensation	25
21 Solidarity mechanism	25
VIII. Jurisdiction	
22 Competence of FIFA	26
23 Players' Status Committee	27
24 Dispute Resolution Chamber (DRC)	27
25 Procedural guidelines	28
IX. Final provisions	
26 Transitional measures	30
27 Matters not provided for	31
28 Official languages	31
29 Enforcement	31
Annexe 1: Release of players to association teams	32
Annexe 2: Procedure governing applications for first registration and international transfer of minors	42
Annexe 3: Transfer matching system	47
Annexe 3a: Administrative procedure governing the transfer of players between associations outside TMS	62
Annexe 4: Training compensation	66
Annexe 5: Solidarity mechanism	70
Annexe 6: Procedure governing claims related to training compensation (article 20) and the solidarity mechanism (article 21)	72
Annexe 7: Rules for the Status and Transfer of Futsal Players	79

Fig. 4 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”,
Edizione 2016, pag. 3

REGOLAMENTO FIFA IN MATERIA DI STATUS E TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Definizioni

I. Disposizione introduttiva

1 Ambito

II. Status dei calciatori

2 Status dei calciatori: calciatori dilettanti e professionisti

3 Riacquisizione dello status di dilettante

4 Termine dell'attività

III. Tesseramento dei calciatori

5 Tesseramento

6 Periodo di tesseramento

7 Player passport

8 Richiesta di tesseramento

9 International Transfer Certificate (ITC)

10 Prestito di professionisti

11 Calciatori non tesserati

12 Applicazione di sanzioni disciplinari

12bis Pagamenti scaduti

IV. Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e clubs

13 Rispetto del contratto

14 Terminazione di un contratto con giusta causa

15 Terminazione di un contratto con giusta causa sportiva

16 Restrizione alla terminazione di un contratto durante la stagione

17 Conseguenze della terminazione di un contratto con giusta causa

18 Disposizioni speciali relative ai contratti tra professionisti e clubs

V. Influenza e proprietà dei diritti economici dei calciatori di terze parti

18bis Influenza di terze parti sui clubs

18ter Proprietà dei diritti economici dei calciatori da parte di terze parti

VI. Trasferimenti internazionali che riguardano minori

19 Protezione dei minori

19bis Tesseramento e segnalazione dei minori nei Settori Giovanili

VII. “Training compensation” e “Solidarity mechanism”

20 “Training compensation”

21 “Solidarity mechanism”

VIII. Giurisdizione

22 Competenza della FIFA

23 “Player's Status Committee”

24 Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC)

25 Linee guida procedurali

IX. Disposizioni finali

26 Misure transitorie

27 Questioni non previste

28 Lingue ufficiali

29 Applicazione

Allegato 1: Rilascio dei calciatori alle rappresentative nazionali

Allegato 2: Procedura riguardante le richieste di primo tesseramento e trasferimento internazionale dei calciatori

Allegato 3: “Transfer matching system” (TMS)

Allegato 3a: Procedura amministrativa riguardante il trasferimento dei calciatori tra federazioni fuori dal TMS

Allegato 4: “Training compensation”

Allegato 5: “Solidarity mechanism”

Allegato 6: Procedura riguardante i reclami relativi a “training compensation” (articolo 20) e al “solidarity mechanism” (articolo 21)

Allegato 7: Regole per lo Status ed il Trasferimento di Calciatori di “Futsal”¹

¹ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Contenuti, pagg. 2-3

3. La circolare FIFA n. 1542 del 1 giugno 2016 e le ultime revisioni

La circolare n. 1542 emanata dalla FIFA in data 1 giugno 2016 e citata nel paragrafo precedente ha introdotto le ultime revisioni del RSTP, come si evince dal suo titolo “Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players”.

Le principali modifiche riguardano l’Allegato 1 del RSTP che disciplina il rilascio dei calciatori dai clubs alle rappresentative nazionali di appartenenza:

*“As you will note from the enclosed provisions,
most of the amendments concern Annexe 1 to the Regulations,
which governs the release of players to association teams.”*

Le altre rettifiche sono contenute nell’art. 19 e riguardano la tutela dei minori introducendo la cosiddetta “Regola dei cinque anni”, per il cui approfondimento vi rimando alla lettura del paragrafo 5 del capitolo 2:

*“The other amendments concern the provisions on the protection of minors.
The wording of art. 19 paras 3 and 4 of the Regulations has been
amended in order for it to adequately reflect the well-established
jurisprudence of the Sub-Committee of the Players' Status Committee
in relation to the so-called "five-year rule.””²*

La tutela dei minori, come già anticipato, costituisce da sempre uno dei principi chiave del RSTP e negli ultimi anni ha assunto una ulteriore rilevanza in virtù dei forti flussi migratori che hanno coinvolto giovani calciatori in ogni parte del Mondo e specialmente in Europa.

I numerosi casi di sfruttamento ed abbandono da parte di clubs europei nei confronti di giovani talenti provenienti da Paesi disagiati, infatti, hanno focalizzato l'attenzione della FIFA a limitare tali fenomeni di immigrazione.

² ”FIFA Circular no. 1542” emanata in data 1 giugno 2016

Premesso che in Italia non è mai stata recepita la “Convenzione di Cotonou”³ - accordo bilaterale firmato in Benin il 23 giugno 2000 tra la Unione Europea ed il gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico attraverso il quale si equiparano i lavoratori/calciatori dei Paesi firmatari a quelli europei – per la sua incompatibilità con la legge Bossi-Fini⁴ in materia di immigrazione e status degli stranieri, in alcuni stati del Nord Europa era più che consolidata la prassi di tesserare giovani calciatori provenienti dall'Africa.

La normativa vigente in alcuni di questi stati, come ad esempio il Belgio, consentiva infatti l'acquisizione della cittadinanza in tempi brevi spingendo prestigiosi clubs europei ad avvalersi di società satelliti con lo scopo di formare calciatori eventualmente arruolabili in futuro nelle proprie Prime Squadre o in grado di generare plusvalenze tramite operazioni di calciomercato.

Se per alcuni ragazzi ciò rappresentava una vera e propria svolta di vita, per altri costituiva una mera illusione destinata a svanire di fronte alle prime avversità causate ad esempio da infortuni, problemi caratteriali o familiari.

Le società di calcio e gli “intermediari” - così chiamati dalla FIFA a partire dal 2014 in luogo della vecchia denominazione di “agenti”⁵ - si trovano ora di fronte a un sistema di divieti e controlli in grado di limitare fortemente comportamenti tesi spesso a dare loro vantaggi superiori a quelli dei giovani calciatori, su cui peraltro grava il rischio di subire forti ripercussioni sul proprio sviluppo e futuro professionale.

³ http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/agreement_it.htm

⁴ Legge 30 luglio 2002, n. 189, entrata in vigore in data 10 settembre 2002

⁵ “FIFA Circular no. 1417” emanata in data 30 aprile 2014

4. L'Allegato 3 e l'introduzione del “Transfer matching system” (TMS)

La definizione n. 13 del RSTP descrive il “Transfer matching system”, che da ora in avanti nominerò con l'acronimo “TMS”, come segue:

“a web-based data information system with the primary objective of simplifying the process of international player transfers as well as improving transparency and the flow of information”.⁶

In pratica il TMS è dunque un sistema informativo di dati basato sul web con l'obiettivo primario di semplificare il processo dei trasferimenti internazionali dei calciatori e di aumentare il livello di trasparenza ed il flusso di informazioni.

In vigore dal 1 ottobre 2010, dopo due anni di progetti pilota, attualmente alla versione originaria utilizzata a livello internazionale (I-TMS) – cui farò riferimento nella stesura della presenti tesi – è stata affiancata una versione domestica (D-TMS), in uso ad esempio per i trasferimenti nazionali che avvengono tra i clubs olandesi militanti in Eredivisie.

L'Allegato 3 del RSTP è dedicato esclusivamente al TMS, il cui fine viene rafforzato dal comma 1 dell'articolo 1:

“The transfer matching system [...] is designed to ensure that football authorities have more details available to them on international player transfers. This will increase the transparency of individual transactions, which will in turn improve the credibility and standing of the entire transfer system.”⁷

⁶ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Definizioni, pag. 6

⁷ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 3, Articolo 1, pag. 47

Il comma 2 del medesimo articolo evidenzia l'assoluta rilevanza data dal Comitato Esecutivo della FIFA al principio della trasparenza sia in termini di pagamenti sia in termini di identificazione dei calciatori oggetto dei trasferimenti:

“TMS is designed to clearly distinguish between the different payments in relation to international player transfers. All such payments must be entered in the system as this is the only way to be transparent about tracking the money being moved around in relation to these transfers. At the same time, the system will require associations to ensure that it is indeed a real player who is being transferred and not a fictitious player being used for illicit activities such as money-laundering.”⁸

Se il comma 3 ribadisce il concetto di tutela dei minori, già affrontato parzialmente nel paragrafo precedente e materia di approfondimento nel seguito, l'articolo 4 introduce la modifica relativa al rilascio dell'“International Transfer Certificate”, che da ora in avanti nominerò con l'acronimo “ITC”:

“Within the scope of the present annexe [...], TMS is the means by which ITCs are requested and delivered.”⁹

In pratica il sistema di corrispondenza via fax utilizzato in precedenza dalle federazioni in rappresentanza dei loro clubs affiliati viene sostituito dal TMS tramite il quale vengono trasmesse le richieste ed i rilasci di ITC.

Tale documento è fondamentale in quanto il calciatore, già tesserato per il nuovo club attraverso il deposito dell'apposita documentazione presso la lega di competenza e dunque a “libro paga” della società, non può disputare gare ufficiali fino alla sua emissione.

⁸ “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 3, Articolo 1, pag. 47

⁹ “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 3, Articolo 1, pag. 47

A livello pratico ciò non comporta grosse problematiche durante la prima parte della finestra estiva di mercato, ma con l'avvicinarsi delle gare di Tim Cup, competizioni UEFA e Serie A e soprattutto nella finestra invernale di mercato la tempestività delle federazioni è l'unico mezzo per accontentare le richieste degli allenatori mettendo loro a disposizione il nuovo tesserato.

Una volta ottenuto il “matching” con la controparte, infatti, il lavoro dei “TMS users” dei clubs (disciplinato dall'articolo 3 del medesimo allegato) si può considerare terminato e la “palla” passa in maniera definitiva alle federazioni.

Avendo avuto modo di istruire diversi trasferimenti con clubs affiliati a federazioni europee e sudamericane colgo l'occasione per segnalare l'assoluta professionalità dell'Ufficio Tesseramento della FIGC, a mio avviso uno dei più efficienti se non il più efficiente di cui mi sia avvalso.

Il comma 5 ed il comma 6 dell'articolo 1 limitano infine l'utilizzo del TMS ai trasferimenti di calciatori di sesso maschile con status di professionista tra clubs affiliati a differenti federazioni.

Riguardo all'articolo 2 merita di essere menzionato il comma 2, che introduce la varietà di istruzioni che possono essere impartite:

*“Depending on the type of instruction,
a variety of information must be entered.”¹⁰*

L'articolo 3 disciplina l'utilizzo da parte degli utenti (“users”) che operano per conto dei clubs¹¹, delle federazioni¹² e della Segreteria Generale della FIFA¹³.

Per chiudere questa breve introduzione al TMS riporto lo screenshot della pagina “Home” della sezione “Help Center” che riassume le principali tematiche contenute nel sistema e fornisce una sintetica risposta alle domande più frequenti sul suo funzionamento.

10 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 3, Articolo 2, pag. 48

11 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 3, Articolo 3.1, pag. 49

12 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 3, Articolo 3.2, pagg. 49-50

13 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 3, Articolo 3.3, pag. 50

Dalla sezione “Help Center” è inoltre possibile cliccare su “Training and Users”, “Glossary”, “FAQ” e “Library”, che mi limito ad elencare per non dilungarmi troppo.

FIFA TMS

Home

Click on the box to select your topic...

ITMS: getting started	Essentials on how to access, use and navigate ITMS.
Confidentiality and security in ITMS	Measures on how to protect data in ITMS and ensure confidentiality.
Technical issues with ITMS: what to do	Troubleshooting tips on accessing or navigating the system when experiencing technical difficulties.
International transfers and loans	How to properly transfer a professional player internationally.
Minors	When and how to submit a minor application.
Claims	How to submit and complete solidarity contribution and training compensation claims for FIFA Players' Status.
Stakeholders	How to edit your organisation's details and how to navigate through the ITMS database of associations, clubs and players.
Data correction methodologies	How to request a cancellation of a transfer, a minor application or a claim, and how to request to update a player's details.

Top questions

1. What is the TMS (Transfer Matching System) Service? In simple terms, ITMS is an online platform that manages all international transfers of male professional football players (11-a-side).
2. What can I do if I have lost my password? If you remember your username, you can use the lost password to reset your password. If you have lost both the password and the username, you can contact the TMS Helpdesk mentioning your first name, last name and the organisation you belong to.
3. I would like to become a TMS user. How can I get access to TMS? You need to be duly trained in TMS and sign a declaration of confidentiality. Contact your association for more information.
4. What if the counter club in the transfer instruction is wrong? The counter club can be changed by the instructing club until the transfer is confirmed. After the confirmation, the counter club can no longer be modified so the instructing club needs to cancel the instruction and enter a new one.
5. When can the ITC request be rejected? The ITC request can only be rejected in two cases: 1) The employment contract between the releasing club and the player has not expired; or 2) There was no mutual agreement regarding the early termination of said employment contract.
6. What is a minor application? A minor application is used to request authorisation from the Sub-Committee of the Players' Status Committee to transfer a minor player internationally or register a foreign minor player for the first time.

[View the complete FAQ list](#)

Figura 5, Schermata “Home” della sezione “Help Center” estrapolata dalla versione inglese in uso in Italia del sito ufficiale del FIFA TMS
<https://prod.fifatms.com/HelpCentre/ClubAssociation/Itms/en/#Home.html>

5. Gli obblighi dei clubs nell'uso del TMS

Il comma 2 dell'articolo 4 dell'Allegato 3 del RSTP elenca i seguenti dati che gli utenti dei clubs devono obbligatoriamente inserire nelle istruzioni del TMS:

- Tipo di istruzione (“Engage player” o “Release player”)
- Indicazione se il trasferimento è a titolo definitivo o temporaneo
- Indicazione se esiste un accordo di trasferimento con il precedente club
- Indicazione se il trasferimento si riferisce ad uno scambio di calciatori
- Se il transfer è relativo a una precedente istruzione di prestito, indicazione se:
 - si tratta di un ritorno dal prestito; o
 - si tratta di una estensione del prestito; o
 - il prestito è stato convertito in un trasferimento a titolo definitivo
- Nome, nazionalità e data di nascita del calciatore
- Precedente club del calciatore
- Precedente federazione del calciatore
- Data del contratto di trasferimento
- Date di inizio e fine del contratto di trasferimento a titolo temporaneo
- Nome e commissione dell'intermediario del club
- Date di inizio e fine contratto del calciatore con il club precedente
- Motivo della rescissione del contratto del calciatore con il club precedente
- Date di inizio e fine contratto del calciatore con il nuovo club
- Remunerazione fissa del calciatore come previsto nel contratto del calciatore con il nuovo club
- Nome dell'intermediario del calciatore
- Indicazione se il trasferimento è avvenuto attraverso uno dei seguenti pagamenti:
 - “Fixed transfer fee”, compresi i dettagli delle rate se esistenti
 - Qualsiasi “fee” pagata in esecuzione di una clausola nel contratto del calciatore con il suo club precedente che preveda il risarcimento per la cessazione del relativo contratto

- “Conditional transfer fee”, compresi i dettagli delle condizioni
 - “Sell-on fees”
 - “Solidarity contribution”
 - “Training compensation”
- Valuta del pagamento
 - Importo(i), data(e) di pagamento e destinatario(i) per ciascuno dei tipi di pagamento sopra elencati
 - Proprie coordinate bancarie (nome della banca o codice bancario; numero di conto o IBAN; indirizzo bancario; intestatario del conto)
 - Dichiarazione su pagamenti e influenza di terze parti
 - Dichiarazione su proprietà di terze parti dei diritti economici dei calciatori

4 Obligations of clubs

1. Clubs must use TMS for international transfers of players.
2. Clubs must provide the following compulsory data when creating instructions, as applicable:
 - Instruction type (Engage player or Release player)
 - Indication of whether the transfer is on a permanent basis or on loan
 - Indication of whether there is a transfer agreement with the former club
 - Indication of whether the transfer relates to an exchange of players
 - If related to an earlier loan instruction, indication of whether:
 - it is a return from loan; or
 - it is a loan extension; or
 - the loan is being converted into a permanent transfer
 - Player's name, nationality(ies) and date of birth
 - Player's former club
 - Player's former association
 - Date of the transfer agreement
 - Start and end dates of the loan agreement
 - Club intermediary's name and commission
 - Start and end dates of player's contract with former club
 - Reason for termination of player's contract with former club
 - Start and end dates of player's contract with new club
 - Player's fixed remuneration as provided for in player's contract with new club
 - Player intermediary's name
 - Indication of whether the transfer is being made against any of the following payments:

- Fixed transfer fee, including details of instalments, if any
 - Any fee paid in execution of a clause in the player's contract with his former club providing for compensation for termination of the relevant contract
 - Conditional transfer fee, including details of conditions
 - Sell-on fees
 - Solidarity contribution
 - Training compensation
- Payment currency
 - Amount(s), payment date(s) and recipient(s) for each of the above listed types of payments
 - Own banking details (name of bank or bank code; account number or IBAN; bank address; account holder)
 - Declaration on third-party payments and influence
 - Declaration on third-party ownership of players' economic rights
3. Clubs are also obliged to upload at least the mandatory documents to support the information that has been entered in TMS (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraph 1) and provide confirmation of the relevant instruction.
 4. Equally, where matching exceptions arise, clubs are required to resolve them with the participation of the other club concerned.
 5. The procedure in relation to the ITC request (cf. Annexe 3, article 8.2 paragraph 1) can only be initiated once the club(s) have complied with their obligations in line with the preceding paragraphs of this article.
 6. Clubs must declare in TMS any payments made. This also applies to payments made by the player's new club to the player's former club on the basis of contractual clauses contained in the player's contract with his former club and despite no transfer agreement having been concluded. When declaring the execution of a payment, the club making the payment must upload evidence of the money transfer into TMS.

Fig. 6 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”,
Edizione 2016, pag. 51

Fig. 7 “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”,
Edizione 2016, pag. 52

Il TMS assegna un numero ad ogni istruzione di trasferimento (“transfer reference”) e richiede inoltre il caricamento di alcuni allegati in PDF, che verranno analizzati dettagliatamente nel prossimo capitolo.

CAPITOLO 2 IL TMS E LA SUA APPLICAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento a titolo definitivo di un calciatore professionista

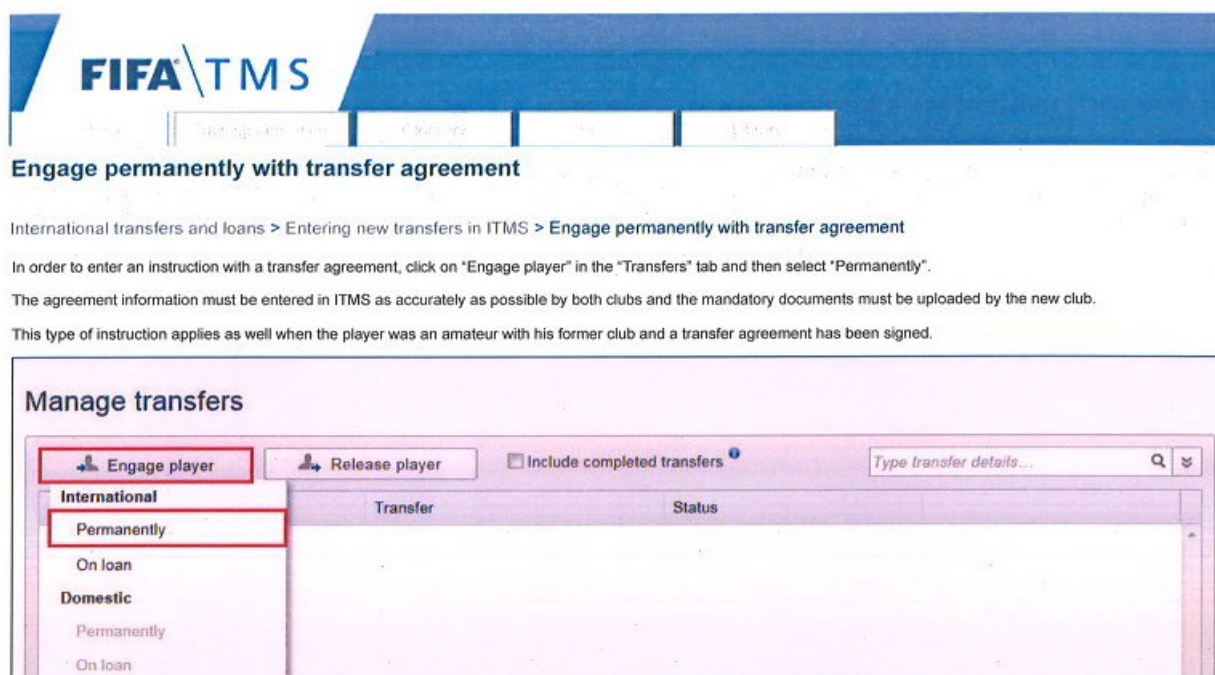
Il trasferimento di un calciatore sul TMS è costituito principalmente dalle due seguenti tipologie di istruzioni:

1. “Engage player”, corrispondente a un transfer in entrata
2. “Release player”, corrispondente a un transfer in uscita

Per praticità in questo capitolo farò riferimento solo alla prima “transfer instruction” - il trasferimento in entrata di un calciatore - in quanto risulta più completa sia in termini di inserimento di dati sia in termini di caricamento di documenti.

Analizzando la procedura relativa al trasferimento di un calciatore a titolo definitivo, la prima distinzione da fare riguarda l'esistenza o meno di un accordo di trasferimento (“transfer agreement”).

In entrambe le ipotesi si procederà a selezionare le istruzioni “Engage player” e successivamente “Permanently”, come visibile nelle schermate sottostanti estrapolate dalla sezione “Help Centre” del TMS stesso, che di seguito illustrerò con frequenza:





Engage permanently without transfer agreement (player out of contract)

International transfers and loans > Entering new transfers in ITMS > Engage permanently without transfer agreement (player out of contract)

In order to enter a transfer of a player out of contract, click on "Engage player" in the "Transfers" tab and then select "Permanently".

The information must be entered in ITMS as accurately as possible and the necessary mandatory documents must be uploaded by the new club.

Manage transfers

☐ Include completed transfers ⓘ

International

- Permanently**
- On loan

Domestic

- Permanently
- On loan

Transfer	Status
----------	--------

Please note that if the player was an amateur and is now being transferred with a transfer agreement, the type of instruction that applies is "Engage permanently with transfer agreement".

Il passaggio successivo riguarda l'inserimento dei dati anagrafici e del documento di identità del calciatore: se il profilo fosse già presente nel sistema a seguito di precedenti trasferimenti internazionali sarà sufficiente selezionarlo dalla mascherina, altrimenti si dovrà procedere alla creazione di un nuovo profilo cliccando su "Add player" e digitando nome, cognome, data di nascita e nazionalità del calciatore.

In caso di multipla cittadinanza occorrerà selezionare quella con la quale verrà tesserato il calciatore ed allegare scansione della pagina del documento di identità (di solito il passport) contenente la fotografia e la data di scadenza.

Considerando le limitazioni al tesseramento dei calciatori "extracomunitari" imposti dalla FIGC¹⁴ in tal caso sarà dunque richiesto l'inserimento del documento emesso dallo Stato appartenente alla Unione Europea o ad esso equiparato per questioni calcistiche, come ad esempio la Svizzera.

La stessa procedura si ripeterà anche in caso di tesseramento a titolo temporaneo, premesso che nell'istruzione precedente - come vedremo nel prossimo paragrafo - sia stata selezionata l'opzione "On loan" anziché "Permanently".

¹⁴ C.U. n. 361/A emanato dalla FIGC in data 26 aprile 2016

Player

The player involved in the transfer must be disclosed. To do this, search for the player you wish to engage using the relevant field by typing his name, nationality, date of birth and/or player ID. If he is in the ITMS database, his name will appear in the drop-down list.

If the player is not registered in ITMS, click on "Add player" to create the player's details in the system.

Player	Former club	New club	Payments	
Select the player you want to engage				
john sebastian				
First name	Last name	Date of birth	Nationality	Player Id
Sebastian John Henry	RYALL	18/07/1989	Australia	51455
Add player				

Once the player's details have been entered, click on "Add".

Add player

First name:

Last name:

Popular name:

Date of birth:

Nationality:

Secondary nationality:

If you have encountered a mistake after clicking on "Add", the player's details can be updated by clicking on "Edit current player".

Player to engage

 **John Sebastian MCNELLY**

First name: John Sebastian
Last name: MCNELLY
Date of birth: 23/06/1985
Nationality: Australia

The player's proof of identity, nationality and date of birth must be uploaded by clicking on "Upload document".

Please ensure that the document being uploaded complies with the requirements set out in the Guidelines for the mandatory documents. Please note that failure to upload a document in compliance with these requirements will constitute a breach of the Regulations.

Proof of identity, nationality and birth date

Una volta terminata la registrazione del calciatore sarà necessario indicare se esiste un "transfer agreement"; in caso affermativo si selezionerà la casella "Yes" e si indicheranno il nome del club precedente e la data di stipula dell'accordo di trasferimento, che verrà allegato cliccando su "Upload document".

Nel caso in cui il trasferimento avvenga senza un transfer agreement si dovrà indicare l'opzione “No” e la ragione per la quale il calciatore risulta svincolato:

Former club

When engaging a player without a transfer agreement, the new club must answer "No" to the question below:

The player's former club must be selected by typing its name in the relevant field. If the club is registered in ITMS, the name will appear in the drop-down list. If the club is not registered in ITMS, add the club manually by typing its name as well as the association it belongs to and click on "Add".

The reason for the player's former contract termination must be selected accordingly.

Depending on the selected reason for former contract termination, the system will ask you to enter the date of the player's last contract termination. A document proving the player's former contract termination must be uploaded by clicking on "Upload document".

Please ensure that the document being uploaded complies with the requirements set out in the Guidelines for the mandatory documents. Please note that failure to upload a document in compliance with these requirements will constitute a breach of the Regulations.

Brief explanation of the three reasons for the player's former contract termination:

a. The contract with the former club has expired (cf. art. 6.1 and how it applies)

=> The end date of the employment contract between the player and his former club has passed and no new contract or contract extension was agreed.

b. The contract with the former club was terminated unilaterally

=> The former club or the player terminated the employment contract unilaterally.

c. The player mutually agreed an early termination with his former club (cf. art. 6.1 and how it applies)

=> The former club and the player terminated the employment contract on the basis of a mutual agreement.

d. The player was not under contract with his former club (Amateur player)

=> The player did not have a professional employment contract with his former club (i.e. the player was an amateur at his former club).

Il menù a tendina offre le seguenti possibilità:

1. “The contract with the former club has expired” (contratto scaduto)
2. “The contract with the former club was terminated unilaterally” (risoluzione unilaterale)
3. “The player mutually agreed an early termination with his former club” (risoluzione consensuale)
4. “The player was not under contract with his former club (Amateur player)” (calciatore non professionista)

Nei primi tre casi sarà richiesto il caricamento della POLCED (“Proof of last contract end date”), una dichiarazione su carta intestata del club precedente riguardante lo status del calciatore, di cui sotto riporto i format predisposti dalla FIFA stessa:

(Letterhead of football club)	(Letterhead of football club)	(Letterhead of football club)
Tucca Football Club (address of football club)	Tucca Football Club (address of football club)	Tucca Football Club (address of football club)
PROOF OF LAST CONTRACT END DATE “The contract with the former club has expired” Full player name: Louise Ehenkan Bullah Date of birth: 23.05.1985 Nationality(ies): Morocco, USA This is to confirm that the employment contract between Tucca Football Club and the player Louise Ehenkan Bullah expired on 10.06.2014. Signed:  Club representative – name Club representative – title or job description Date of signature: 30.06.2014	PROOF OF LAST CONTRACT END DATE “The player and the club mutually agreed an early termination of the employment contract between them” Full player name: Louise Ehenkan Bullah Date of birth: 23.05.1985 Nationality(ies): Morocco, USA This is to confirm that the employment contract between Tucca Football Club and the player Louise Ehenkan Bullah was terminated by mutual agreement on 10.06.2014. Signed:  Club representative – name Club representative – title or job description  Full player name (if possible) Date of signature: 30.06.2014	PROOF OF LAST CONTRACT END DATE “The contract with the former club was terminated unilaterally” Full player name: Louise Ehenkan Bullah Date of birth: 23.05.1985 Nationality(ies): Morocco, USA This is to confirm that the employment contract between Tucca Football Club and the player Louise Ehenkan Bullah was terminated unilaterally on 10.06.2014. Signed:  Club representative – name Club representative – title or job description Date of signature: 30.06.2014

Se il club precedente rifiutasse di fornire la POLCED a fronte di più solleciti ricevuti nel tempo, la federazione del nuovo club potrà consentire il caricamento della corrispondenza del suo affiliato a testimonianza del comportamento pro-attivo da esso tenuto e procedere comunque – in presenza di tutti gli altri requisiti - alla richiesta dell'ITC.

Il passaggio successivo prevede la dichiarazione da parte del nuovo club inerente la presenza di un intermediario che abbia operato per suo conto.

Nel caso si dovrà dichiarare il nome e cognome del soggetto e la commissione a lui riconosciuta per la definizione del trasferimento in questione.

New club

If your club was represented by an intermediary throughout the transfer process, this information must be mentioned in ITMS. If this is the case, click "Yes" and type the intermediary's name in the relevant field.

You will also need to enter the intermediary's commission, namely the amount and currency.

Intermediary representing Manchester United FC in relation to the transfer		
☒ Yes ☐ No	Intermediary name	Christian Omler
	Commission	10,000.00 USD (United States \$)

Fill out all fields relating to the player's employment contract as accurately as possible. For more information on how to use the player's salary calculator, please refer to section Total fixed remuneration calculator. Then upload the player's employment contract.

Please ensure that the document being uploaded complies with the requirements set out in the Guidelines for the mandatory documents. Please note that failure to upload a document in compliance with these requirements will constitute a breach of the Regulations.

Player's new employment contract with Manchester United FC		
Start date	03/01/2014	
End date	31/12/2014	
Player's basic salary		
Currency	EUR (Euro)	
Salary paid per	☐ Week ☒ Month ☐ Year ☐ Other period	
Monthly salary	10,000.00 payable from 01/01/2014 to 31/12/2014	
Does the employment contract contain any changes to the player's base salary?	☒ No ☐ Yes	
Other guaranteed fixed payments to the player		
Are there any other guaranteed fixed payments?	☒ No ☐ Yes	
Total fixed remuneration	120,000.00	
Employment contract	Upload document	

If the player was represented by an intermediary throughout the transfer process, this information must be mentioned in ITMS. If this is the case, click "Yes" and type the intermediary's name in the relevant field.

Intermediary representing the player in relation to the employment contract	
☒ Yes ☐ No	Intermediary name Alan Tamburino

Si dovranno poi inserire i dati inerenti il nuovo contratto economico del calciatore, dichiarando solo gli importi relativi alla parte fissa e differenziandoli per ogni periodo in cui differiscono (settimana, mese, anno o altro), se necessario.

Riguardo al transfer agreement bisognerà indicare se sono previsti pagamenti:

Payments

If the agreement includes any of the payments below, select "Yes" to the payment question under the "Payments" tab. If it does not, select "No".

Failure to provide mandatory information or entering incorrect information in ITMS is an offence subject to the Administrative Sanction Procedure (ASP).

Player	Former club	New club	Payments
Is this transfer being made against any of the payments listed below? • Fixed transfer fee • Release (buy-out) fee • Conditional transfer fee • Sell-on fee • Solidarity contribution • Training compensation ☒ No ☐ Yes			

In caso affermativo si procederà alla dichiarazione degli stessi indicandone la valuta e differenziandoli tra le diverse seguenti categorie:

1. Fixed transfer fee (corrispettivo fisso legato al transfer)
2. Release (buy-out) fee (clausola rescissoria)
3. Conditional transfer fee (corrispettivo variabile legato al transfer)
4. Sell-on fee (percentuale su futura rivendita)
5. Solidarity contribution
6. Training compensation

Currency	
Currency	USD (United States Dollars) X
Payments	
Fixed transfer fee	10,000.00
	10,000.00 30/09/2015 Sydney FC (AU) X Remarks X
Release (buy-out) fee	0.00
	Add instalment
Conditional transfer fee	15,000.00
	15,000.00 Payment date Sydney FC (AU) X After 10 goals X
Sell-on fee	10.00 Sydney FC (Australia) X Remarks
Solidarity contribution	Total Add instalment
Training compensation	Total Add instalment
Maximum payment	25,000.00 USD

Premesso che il “training compensation” ed il “solidarity contribution” verranno analizzati nei capitoli 3 e 4 per la loro rivelanza e particolarità, il TMS richiederà poi l'inserimento delle coordinate bancarie del conto corrente intestato alla società.

Banking details of Manchester United FC

Bank name	UK Bank	Account holder	Manchester United FC
Account number	123456789	Bank code	- Please select -
IBAN	UK123456789123456789		
Bank address	Main road Manchester		

A questo punto si entra nell'ultimo passaggio legato alle “Third Party Ownership” (proprietà di terze parti), comunemente conosciute con l'acronimo “TPO”.

Se a livello pratico la loro abolizione non ha comportato grossi cambiamenti in ambito nazionale in quanto la FIGC non aveva mai autorizzato tale pratica diffusa in particolare in Sudamerica ed in alcuni Paesi europei tra cui Belgio, Olanda e Portogallo, alcune sostanziali modifiche sono state introdotte in ambito TMS.

La FIFA ha infatti previsto il caricamento sul sistema di due dichiarazioni rispettivamente firmate dal calciatore oggetto del trasferimento e da un legale rappresentante del suo club precedente, di cui riporto nel seguito il format predisposto dalla FIFA stessa.

[Name of former club, on former club's letterhead]
[Date submitted]

FIFA
FOR THE GAME. FOR THE WORLD.

**Proof signed by former club
that there is no TPO of the player's economic rights**

Player's full name: _____
Date of birth: _____
Nationality(ies): _____

By signing this document, I confirm that my club **has not entered** into an agree with a third party (defined as any party other than the two clubs transferrir player or any previous club with which the player has been registered) regardi above-named player's economic rights.

Signed:

[Print name of official club signatory]
[Date of signature]

**Proof signed by player
that there is no TPO of the player's economic rights**

Player's full name: _____
Date of birth: _____
Nationality(ies): _____

By signing this document, I confirm that I **have not entered** into an agreement with a third party (defined as any party other than the two clubs transferring me or any previous club with which I have been registered) regarding my economic rights.

Signed:

[Print name of player]
[Date of signature]

Analogamente alla procedura inerente la POLCED il comportamento pro-attivo del club dimostrato attraverso la corrispondenza può sostituire la “TPO declaration” del club precedente del calciatore che non intende rilasciarla.

Qualora sia ancora in essere una TPO stipulata prima del 1 maggio 2015, data del divieto imposto dalla FIFA nell'articolo 18ter del RSTP¹⁵, sarà possibile tenerla in essere fino alla sua scadenza a patto che non abbia effetti diretti sul nuovo club.

Declaration on third-party influence on clubs

Prior to confirming the transfer, you must confirm the declaration on third-party influence on clubs by ticking the relevant box (see art. 18bis, art. 4.2 of Annexe 3 of the Regulations).

Declaration on third-party influence on clubs
Has your club entered into a contract which enables the counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party (defined as any party other than the two clubs transferring the player or any previous club with which the player has been registered) to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters your club's independence, your club's policies or the performance of your teams?
☐ Yes
☒ No

Failure to provide mandatory information or entering incorrect information in ITMS is an offence subject to the Administrative Sanction Procedure (ASP).

Declaration on third-party ownership

Prior to confirming the transfer, you must also confirm the declaration on third-party ownership of a player's economic rights by ticking the relevant box (see art. 18ter, art. 4.2 and art. 8.2.1 of Annexe 3).

Failure to provide mandatory information or entering incorrect information in ITMS is an offence subject to the Administrative Sanction Procedure (ASP).

If you click on “Yes”, no further action is needed.

Declaration on third-party ownership of player's economic rights
Has your club or the player entered into an agreement with a third party (defined as any party other than the two clubs transferring the player or any previous club with which the player has been registered) whereby the third party is entitled to participate, in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of the player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation?
☒ Yes
☐ No

If you click on “No”, you must upload a formal declaration confirming there is no third-party ownership of the player's economic rights (see art. 8.2.1 of Annexe 3 of the Regulations).

A template of the Proof that there is no TPO of the player's economic rights is available in the Library of the Help Centre.

Declaration on third-party ownership of player's economic rights
Has your club or the player entered into an agreement with a third party (defined as any party other than the two clubs transferring the player or any previous club with which the player has been registered) whereby the third party is entitled to participate, in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of the player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation?
☐ Yes
☒ No
Please upload a proof signed by the player and his former club that there is no third-party ownership (TPO) of the player's economic rights
Proof that there is no TPO

¹⁵ ”FIFA Circular no. 1464” emanata in data 22 dicembre 2014

Per concludere una trattativa in entrata riguardante un calciatore i cui diritti economici sono controllati (anche parzialmente) da terze parti la soluzione migliore a livello operativo è convincere il club che ne detiene i diritti federativi ad acquisire anche il 100% dei diritti economici e stipulare con esso un transfer agreement contenente i termini per la loro integrale cessione.

Inserite le dichiarazioni sulle TPO la documentazione caricata sul TMS è completa ed è possibile confermare le istruzioni cliccando su “Confirm transfer”.

Confirmation

The system will display a summary of the information you have entered, allowing you to verify the transfer details one last time before confirming the transfer.

Certify that all the information is true and correct by clicking on the relevant box, and once you are certain that everything is in order, click on “Confirm transfer”.

Confirm transfer of John Sebastian MCNELLY to Manchester United FC
Before confirming the transfer, please ensure that all information you have entered is correct. After confirming the transfer, the selected player and club cannot be changed and all documents uploaded so far cannot be removed.

Engage permanently
Player
Player to engage



First name	John Sebastian
Last name	MCNELLY
Date of birth	23/06/1985
Nationality	Australia

Proof of identity, nationality and birth date

 Proof of identity and nationality and birth date.pdf

Former club

☒ certify that the above information is true and correct.

Print

Confirm transfer

Cancel

Per accelerare i tempi è buona prassi inviare all'utente TMS del club cedente il “PDF report” contenente le istruzioni inserite facilitando il “matching” - ovvero la verifica che le due parti abbiano caricato gli stessi elementi - e consentendo dunque alle federazioni di procedere con il rilascio dell'ITC.

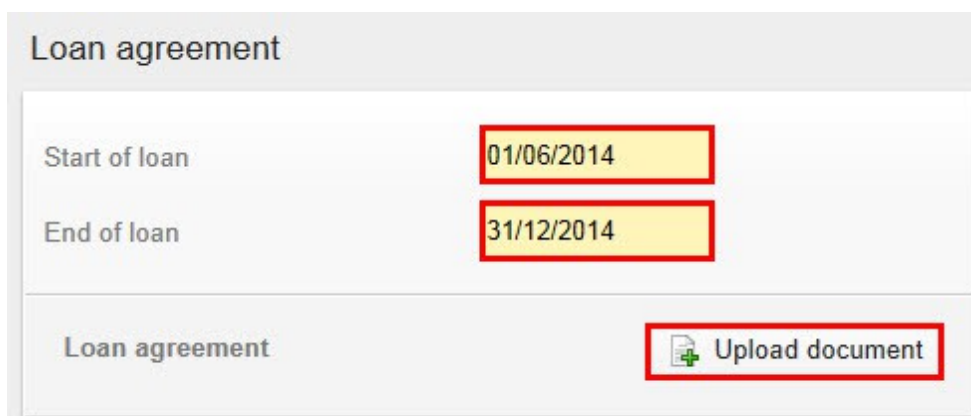
2. Il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista

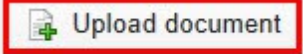
Premesso che molte delle istruzioni estrapolate dalla sezione “Help Centre” del TMS e illustrate nel paragrafo precedente sono comuni a diverse tipologie di trasferimento, le principali differenze tra un transfer a titolo temporaneo ed uno a titolo definitivo riguardano le modalità di inserimento dei dati.

Nel caso di un trasferimento a titolo temporaneo, infatti, il TMS richiede solamente i dati relativi al prestito (annuale o biennale) tralasciando eventuali diritti di opzione concordati nell'accordo di trasferimento.

Allo stesso modo non si dovranno dichiarare eventuali “conditional transfer fee” o “sell-on fee” legati a condizioni che potrebbero maturare solo a seguito di una estensione del prestito o dell'esercizio del diritto di opzione.

Il nuovo club del calciatore, oltre a caricare il transfer agreement e ad inserire la data di inizio dell'accordo come visto nel paragrafo precedente, dovrà inserire nel TMS anche la data del termine del prestito.



Loan agreement	
Start of loan	01/06/2014
End of loan	31/12/2014
Loan agreement	

Nel caso in cui esista un intermediario che opera per conto del club, inoltre, l'importo da dichiarare in qualità di commissione sarà relativo al solo trasferimento a titolo temporaneo, tralasciando eventuali condizioni relative all'estensione del prestito stesso o alla sua trasformazione in trasferimento a titolo definitivo.

Una volta inseriti i dati richiesti si potrà dunque procedere alla conferma delle istruzioni:

Confirm transfer of John Sebastian MCNELLY to Manchester United FC

Before confirming the transfer, please ensure that all information you have entered is correct. After confirming the transfer, the selected player and club cannot be changed and all documents uploaded so far cannot be removed.

Engage on loan

Player

Player to engage



First name	John Sebastian
Last name	MCNELLY
Date of birth	23/06/1985
Nationality	Australia
Player Id	63525

Proof of identity, nationality and birth date

 Proof of identity and nationality and birth date.pdf

Former club

☒ certify that the above information is true and correct.

Print

Confirm transfer

Cancel

Anche in questo caso, una volta ottenuto il matching, le federazioni potranno intraprendere il processo di rilascio dell'ITC.

In questa fase, a prescindere dalla tipologia di trasferimento e anche in caso di primo tesseramento, il club può solo osservare passivamente se la richiesta inoltrata dalla sua federazione (“ITC request”) viene accolta dalla federazione del club precedente attraverso il rilascio dell'ITC (“ITC delivery”).

A questo punto la federazione del nuovo club potrà confermare la ricevuta dell'ITC (“confirm ITC receipt”) perfezionando il trasferimento e consentendo dunque al calciatore di disputare gare ufficiali.

In caso di mancata risposta entro 30 giorni o diniego da parte della federazione che opera per conto del club precedente, la federazione del nuovo club può richiedere al FIFA Player's Status Committee l'autorizzazione a procedere con un tesseramento provvisorio ("provisional registration").

Engage permanently

[Details](#)[History](#)

of the ITC request.

Remarks

The player signed a new contract with our club



07/06/2013 15:37

There are validation issues that need to be resolved before the transfer can proceed.

- The ITC request has been rejected by the releasing association and the rejection has been disputed by the engaging association.

Responsible: FIFA Players' Status*

10.06.2013 09:18 (09:18 SUI)

FIFA Players' Status authorised the transfer.

FIFA

Reason:

The employment contract with the former club has been terminated and the player.

10.06.2013 09:18

Waiting for The FA - England to confirm the provisional registration of John Sebastian MCNELLY.

** Issues under the responsibility of FIFA Players' Status will only be dealt with upon receipt of a formal (written) request for intervention in accordance with art. 9 par. 1 of the Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber.*

[Back to "My Transfers"](#)[Confirm provisional registration](#)

Tale procedura, come vedremo più avanti, è valida per qualsiasi tipo di trasferimento o primo tesseramento di calciatori provenienti da federazioni diverse da quella cui è affiliato il suo nuovo club.

3. Il ritorno dal prestito e l'estensione del prestito

Al termine di un trasferimento a titolo temporaneo che non prevede un diritto di opzione si possono aprire tre possibilità:

1. Ritorno del calciatore al club di provenienza (“Return from loan”)
2. Estensione del prestito del calciatore (“Loan extension”)
3. Termine del prestito e svincolo del calciatore (“Confirm conclusion of loan”)

Se la terza opzione è piuttosto rara in quanto presuppone che al termine del prestito con il nuovo club sia scaduto anche il contratto del calciatore con la vecchia società, le prime due si propongono spesso e meritano dunque un approfondimento.

Il ritorno dal prestito si traduce su TMS in primis nella chiusura dell'istruzione relativa al precedente trasferimento a titolo temporaneo attraverso il comando “Return from loan”.

Se gli eventuali pagamenti relativi a tale transfer sono stati caricati sul sistema, il trasferimento si chiuderà definitivamente (“Closed”), in caso contrario rimarrà in attesa dei pagamenti (“Closed - Awaiting payments”).



A questo punto si procederà all'apertura della nuova istruzione “Return from loan”, che prevederà il caricamento di dati e documenti.

Ciò non è richiesto per le parti inerenti il calciatore ed il periodo del prestito in quanto il TMS è in grado di reperire tali informazioni dalla precedente istruzione relativa al trasferimento a titolo temporaneo.

Player	Former club	New club	Payments
Player to engage			
 John Sebastian MCNELLY First name John Sebastian Last name MCNELLY Date of birth 23/06/1985 Nationality Australia Player Id 63525			
Proof of identity, nationality and birth date Upload document			
 Proof of identity and nationality and birth date.pdf ✕			
Related transfer 40064 John Sebastian MCNELLY Australia 23/06/1985 Manchester United FC England TEST USER helpdesktms@fifatms.com The FA TEST USER helpdesktms@fifatms.com Sydney FC Australia FFA			
Previous Next >			

Dopo aver inserito eventuale nominativo e commissione dell'intermediario che rappresenta il club nell'operazione bisognerà allegare il contratto economico del calciatore dichiarandone i contenuti nel dettaglio:

Player's current employment contract with Sydney FC

Start date	01/07/2013
End date	30/06/2015
Player's basic salary	
Currency	USD (United States Dollars) ✕
Salary paid per	☐ Week ☒ Month ☐ Year ☐ Other period
Monthly salary	10,000.00 payable from 01/07/2013 to 30/06/2015
Does the employment contract contain any changes to the player's base salary?	☒ No ☐ Yes
Other guaranteed fixed payments to the player	
Are there any other guaranteed fixed payments ?	☒ No ☐ Yes
Total fixed remuneration	240,000.00
Employment contract	Upload document

Una volta indicati gli eventuali intermediari in rappresentanza del club (nome, cognome e commissione) e del calciatore (nome e cognome) e dichiarata l'assenza di TPO si potranno confermare le istruzioni e rientrare in possesso dell'ITC.

Confirm transfer of John Sebastian MCNELLY to Sydney FC

Before confirming the transfer, please ensure that all information you have entered is correct. After confirming the transfer, the selected player and club cannot be changed and all documents uploaded so far cannot be removed.

Return from loan

Player

Player to engage



First name	John Sebastian
Last name	MCNELLY
Date of birth	23/06/1985
Nationality	Australia
Player Id	63525

Proof of identity, nationality and birth date

 Proof of identity and nationality and birth date.pdf

Former club

☒ certify that the above information is true and correct.

Print

Confirm transfer

Cancel

Le istruzioni relative all'estensione del prestito ("Loan extension") sono molto simili a quelle relative al tesseramento a titolo temporaneo descritte nel paragrafo 2 dunque mi limito a riportare i passaggi principali, iniziando dall'apertura attraverso il comando "Extend loan":

**John Sebastian MCNELLY**
Engage on loan
40062

From **Sydney FC** (FFA, Australia)

 **Closed**

View details

Upload documents

Extend loan

From loan to permanent

Una volta inseriti i dati e caricati i documenti richiesti in formato PDF (“loan agreement”, contratto economico del calciatore e “TPO declarations”), si potranno chiudere le istruzioni cliccando su “Confirm transfer”:

Confirm transfer of John Sebastian MCNELLY to Manchester United FC

Before confirming the transfer, please ensure that all information you have entered is correct. After confirming the transfer, the selected player and club cannot be changed and all documents uploaded so far cannot be removed.

Engage - loan extension

Player

Player to engage



First name	John Sebastian
Last name	MCNELLY
Date of birth	23/06/1985
Nationality	Australia
Player Id	63525

Proof of identity, nationality and birth date

 Proof of identity and nationality and birth date.pdf

Former club

☒ certify that the above information is true and correct.

Print

Confirm transfer

Cancel

4. La conversione del prestito a trasferimento a titolo definitivo

Nel caso in cui il transfer agreement relativo ad un trasferimento a titolo temporaneo contenga un diritto di opzione, il club che esercita tale diritto potrà chiudere la vecchia istruzione cliccando su “From loan to permanent” ed aprire la nuova:



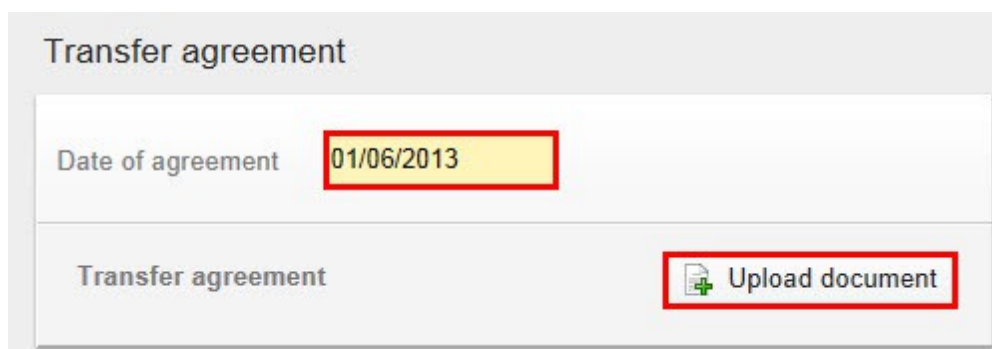
John Sebastian MCNELLY
Engage on loan
40062

From Sydney FC (FFA, Australia)

✓ Closed

View details
Upload documents
Extend loan
From loan to permanent

Se i dati del calciatore verranno automaticamente reperiti dalle istruzioni del prestito, la vecchia società dovrà inserire nuovamente il transfer agreement dichiarandone la data di stipula:



Transfer agreement

Date of agreement 01/06/2013

Transfer agreement Upload document

Sarà poi compito del nuovo club dichiarare l'eventuale nominativo dell'intermediario che ha operato per suo conto e la relativa commissione:



Intermediary representing Manchester United FC in relation to the transfer

☒ Yes
☐ No

Intermediary name Christian Omler

Commission 10,000.00 USD (United States Dollar)

Successivamente il nuovo club dovrà inserire i dati relativi al contratto economico del calciatore, allegandolo anche in formato PDF:

Player's new employment contract with Manchester United FC

Start date

End date

Player's basic salary ⓘ

Currency

Salary paid per ☐ Week ☒ Month ☐ Year ☐ Other period

Monthly salary payable from to

Does the employment contract contain any changes to the player's base salary? ☒ No ☐ Yes

Other guaranteed fixed payments to the player ⓘ

Are there any other guaranteed fixed payments? ☒ No ☐ Yes

Total fixed remuneration

Employment contract

Dopo l'eventuale inserimento del nominativo dell'intermediario che ha rappresentato il calciatore si dovrà dichiarare se l'esercizio del diritto di opzione prevede pagamenti o fa maturare gli indennizzi FIFA (“solidarity contribution” e “training compensation”) che analizzeremo negli ultimi due capitoli:

Player Former club New club Payments

Is this transfer being made against any of the payments listed below?

- Fixed transfer fee ⓘ
- Release (buy-out) fee ⓘ
- Conditional transfer fee ⓘ
- Sell-on fee ⓘ
- Solidarity contribution ⓘ
- Training compensation ⓘ

☒ No ☐ Yes

In caso affermativo si procederà inserendo dettagliatamente gli importi e la valuta:

Currency					
Currency	USD (United States Dollars) X				

Payments					
Fixed transfer fee	10,000.00	Add instalment			
	10,000.00	30/09/2015	Sydney FC (AU) X	Remarks	X
Release (buy-out) fee	0.00	Add instalment			
Conditional transfer fee	15,000.00	Add instalment			
	15,000.00	Payment date	Sydney FC (AU) X	After 10 goals	X
Sell-on fee	10.00	Sydney FC (Australia) X		Remarks	
Solidarity contribution	Total		Add instalment		
Training compensation	Total		Add instalment		
Maximum payment	25,000.00 USD				

Poi sarà la volta delle coordinate bancarie:

Banking details of Manchester United FC			
Bank name	UK Bank	Account holder	Manchester United FC
Account number	123456789	Bank code	- Please select -
IBAN	UK123456789123456789		
Bank address	Main road Manchester		

Successivamente al caricamento delle “TPO declarations” sarà infine possibile confermare il trasferimento e “passare la palla” alle federazioni affinché si adoperino per il rilascio dell'ITC:

Confirm transfer of John Sebastian MCNELLY to Manchester United FC

Before confirming the transfer, please ensure that all information you have entered is correct. After confirming the transfer, the selected player and club cannot be changed and all documents uploaded so far cannot be removed.

Engage - from loan to permanent

Player

Player to engage



First name	John Sebastian
Last name	MCNELLY
Date of birth	23/06/1985
Nationality	Australia
Player Id	63525

Proof of identity, nationality and birth date

 Proof of identity and nationality and birth date.pdf

Former club

☒ certify that the above information is true and correct.

Print

Confirm transfer

Cancel

5. Il trasferimento di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri

Il comma 1 dell'articolo 19 del RSTP vieta il trasferimento internazionale di calciatori stranieri a protezione degli stessi:

“International transfers of players are only permitted if the player is over the age of 18”.

Un analogo divieto viene stabilito dal comma 3 in merito al primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino.

Il comma 2 prevede tuttavia le tre seguenti eccezioni:

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio;
- b) il trasferimento avviene all'interno della UE/EEA (Unione Europea/European Economic Area) ed il calciatore ha più di 16 anni;
- c) il calciatore vive a non più di 50 km dal confine ed il club si trova a non oltre 50 km dal confine.

Una quarta eccezione, denominata “Regola dei cinque anni” e applicabile solo in caso di primo tesseramento, è infine regolamentata dal comma 4 riguardando il calciatore minorenne straniero che abbia vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

Lo stesso comma 4 prevede un'approvazione preventiva della Sottocommissione del FIFA Players' Status, cui le federazioni devono inoltrare via TMS le richieste da parte dei club.

A tal proposito il comma 5 rimanda all'Allegato 2 dello stesso RSTP citando:

“The procedures for applying to the sub-committee for a first registration and an international transfer of a minor are contained in Annexe 2 of these regulations.”

Tale normativa tesa alla tutela dei minori si applica a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

Vista la casistica sempre crescente in materia all'inizio della presente stagione sportiva l'Ufficio Tesseramento della FIGC ha predisposto una utile nota riepilogativa, di cui riporto nel seguito la “Guida pratica per le Società professionistiche”.¹⁶

Guida pratica

Società professionistiche

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) prodotta obbligatoriamente, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, spagnolo, tedesco), deve essere inviata dalla società richiedente tramite PEC all'Ufficio Tesseramento FIGC tesseramento.figc@pec.figc.it indicando l'eccezione applicabile (vedi modello Allegato). L'Ufficio Tesseramento FIGC provvederà a caricare la richiesta in TMS.

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente indicando l'eccezione applicabile. Il Comitato provvederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 e, all'esito del tesseramento, comunicherà all'Ufficio Tesseramento FIGC i dati rilevanti (Cognome e nome, Luogo e data di nascita, Nazionalità, data di tesseramento, Società ed eccezione applicata) per l'elaborazione del report da inviare alla Sottocommissione.

¹⁶ “Nota riepilogativa su trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori straniera” emanata dall'Ufficio Tesseramento della FIGC nella Stagione Sportiva 2016/2017.

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato che “l’eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all’art. 19, comma 2, del Regolamento” non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla “Guida pratica” saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell’art. 42.1 lett. a) e a ogni provvedimento conseguente.

Best practice FIFA TMS

Completezza e Tempestività

FIFA TMS segnala ai Club interessati che le richieste di autorizzazione incomplete o insufficienti possono portare a ritardi nel processo decisionale. Per questo motivo è di fondamentale importanza che le parti interessate forniscano il maggior numero di informazioni e documenti utili alla valutazione dell’istanza.

FIFA TMS invita i Club a presentare le domande con largo anticipo rispetto alla data prevista per il tesseramento del minore evidenziando che il processo di applicazione può richiedere diverse settimane.

Riporto per completezza le due tabelle contenute nella Nota riepilogativa al fine di schematizzare l'elenco dei numerosi documenti – e dei loro contenuti - richiesti per le varie tipologie di tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenne.

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A				Art. 19, comma 2, lett. B				Art. 19, comma 2, lett. C				Art. 19, comma 4	
anche conosciuta come...	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio				Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE				Regola dei 50km				Regola dei 5 anni	
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT		TI		PT		TI		PT		TI		PT	
Professionista o dilettante?	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
E' richiesta verifica presso la Federazione di provenienza?			SI	SI			SI	SI			SI	SI		
Documenti obbligatori														
Documentazione sulla formazione scolastica					✓	✓	✓	✓						
Documentazione su alloggio/cure al calciatore					✓	✓	✓	✓						
Documentazione sulla formazione calcistica					✓	✓	✓	✓						
Contratto di lavoro del calciatore	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Autorizzazione dei genitori					✓	✓	✓	✓						
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore									✓	✓	✓	✓		
Prova della validità della regola dei 50 km									✓	✓	✓	✓		
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Certificato di residenza del calciatore									✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
Dichiarazione della federazione che rilascia il calciatore														
Permesso di lavoro del calciatore	✓		✓											
Permesso di lavoro dei genitori	✓	✓	✓	✓										

Tabella 1 - "Overview of mandatory documents for minor applications"

La Tabella 1 - FIFA "Overview of mandatory documents for minor applications" mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenni. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 - "Pertinent facts to be included in documents", che riporto nella pagina seguente, indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato alla richiesta di tesseramento.

Documento	Informazioni necessarie
◦ Documentazione sulla formazione scolastica ◦ Documentazione sulla formazione calcistica	◦ Nome dell'istituto scolastico ◦ Informazioni sul curriculum scolastico/orario delle lezioni fornito dall'istituto scolastico ◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica ◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
◦ Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore	◦ Indirizzo dell'alloggio ◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore
◦ Contratto di lavoro - calciatore o genitori	◦ Nome del datore di lavoro ◦ Indirizzo del datore di lavoro ◦ Nome completo del lavoratore ◦ Descrizione delle mansioni lavorative ◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore ◦ Data di inizio del rapporto di lavoro ◦ Termini di validità del contratto
◦ Autorizzazione dei genitori	◦ Nome completo dei genitori ◦ Nome completo del calciatore ◦ Autorizzazione
◦ Certificato di nascita del calciatore	◦ Nome completo del calciatore ◦ Data di nascita ◦ Luogo di nascita ◦ Nome completo dei genitori
◦ Consenso della federazione che rilascia il calciatore	◦ Nome della federazione ◦ Data del consenso
◦ Prova dei 50 km	◦ Residenza del calciatore e dei genitori ◦ Sede del club ◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
◦ Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori	◦ Nome completo ◦ Nazionalità
◦ Certificato di residenza - calciatore o genitori	◦ Data di inizio della residenza ◦ Indirizzo di residenza
◦ Modulo di richiesta primo tesseramento ◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale	◦ Richiesta formale ◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta ◦ Data della richiesta
◦ Permesso di lavoro - calciatore o genitori	◦ Nazione ◦ Data di rilascio ◦ Nome completo del titolare ◦ Termini di validità

Tabella 2 – “Pertinent facts to be included in documents”

CAPITOLO 3 IL “TRAINING COMPENSATION”

1. Definizione

Il “training compensation”, che preferisco nominare con la sua dicitura originale inglese in luogo della traduzione italiana “indennità di formazione”, viene regolamentato dall'art. 20 e Allegato 4 del RSTP.

“Training compensation shall be paid to a player's training club(s):

(1) when a player signs his first contract as a professional,

and (2) each time a professional is transferred

until the end of the season of his 23rd birthday.

The obligation to pay training compensation arises

whether the transfer takes place during

or at the end of the player's contract.

The provisions concerning training compensation

are set out in Annexe 4 of these regulations.”¹⁷

In pratica ogni club che ha formato un calciatore tra la stagione sportiva del suo dodicesimo compleanno e la stagione sportiva del suo ventunesimo compleanno ha diritto a ricevere il training compensation quando lo stesso calciatore firma il suo primo contratto professionistico.

Nel caso in cui un calciatore con status di professionista venga trasferito ad un club appartenente ad un'altra federazione entro la stagione sportiva in cui compie il suo ventitreesimo compleanno il “training compensation” verrà riconosciuto solo al club cedente, a meno che sia evidente che la formazione si stata completata prima del ventunesimo compleanno.

¹⁷ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, pag. 25

Se la nuova società riuscirà infatti a dimostrare che al momento del tesseramento il calciatore - oltre all'eventuale status di professionista - abbia già maturato l'esperienza necessaria per giocare ad alti livelli magari anche con la propria rappresentativa nazionale, sarà tenuta a pagare il training compensation solamente dai 12 anni al momento in cui si stabilisce il termine della sua formazione:

“Training compensation shall be payable [...] unless it is evident that a player has already terminated his training period before the age of 21. In the latter case, training compensation shall be payable until the end of the season in which the player reaches the age of 23, but the calculation of the amount payable shall be based on the years between the age of 12 and the age when it is established that the player actually completed his training”.¹⁸

Nell'ipotesi di trasferimento di calciatori già professionisti - che nella fattispecie costituisce la casistica più rilevante - il nuovo club potrà dunque essere esentato parzialmente o integralmente dal pagamento di questa indennità, come si vedrà nel paragrafo 5 che conclude questo capitolo.

Alcune recenti interpretazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie (DRC) - una delle quali esaminata nel paragrafo 5 appena menzionato - allargano tuttavia il periodo di formazione all'eventuale durata del tesseramento a titolo temporaneo di un calciatore precedente al ritorno al suo club di appartenenza ed alla successiva cessione ad un terzo club appartenente ad una federazione straniera.

Dal momento che in ambito di trasferimenti internazionale vige il “Common Law” britannico, questa nuova giurisprudenza - coerente con il principio della mancata maturazione del “training compensation” in caso di cessioni (anche onerose) a titolo

¹⁸ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 4, Articolo 1, pag. 66

temporaneo - ha modificato in maniera sostanziale la distribuzione del “training compensation” con notevoli ripercussioni sulle clausole contrattuali che disciplinano i trasferimenti stessi.

Negli accordi di trasferimento inerenti un calciatore under 21 con status di professionista già acquisito è infatti spesso prassi dei clubs incorporare il training compensation nel transfer fee accelerando la chiusura di una trattativa e rendendo più pratici i pagamenti da dichiarare sul TMS.

Nel momento in cui una terza società richiede un training compensation relativo al periodo di tesseramento a titolo temporaneo precedente al ritorno al club cedente, la FIFA è dunque propensa a obbligare il club cessionario ad effettuare il pagamento e a rivalersi – ove le clausole contrattuali lo consentano – sullo stesso club cedente richiedendo uno storno sul transfer fee pari all'importo dell'indennità.

Se per le modalità di calcolo vi rimando alla lettura dei prossimi paragrafi, ritengo essenziale in questa sede riportare la norma a tutela dei clubs e del training compensation loro dovuto:

*“If the former club does not offer the player a contract,
no training compensation is payable unless the former club
can justify that is entitled to such compensation.
The former club must offer the player a contract
in writing via registered post at least 60 days
before the expiry of his current contract.
Such an offer shall furthermore be at least of
an equivalent value to the current contract.
This provision is without prejudice to the right of
training compensation of the player's previous club(s).”¹⁹*

19 ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 4, Articolo 6, pag. 69

In pratica un club deve offrire al calciatore un rinnovo contrattuale (via raccomandata con ricevuta di ritorno) a condizioni non peggiorative entro 60 giorni dalla scadenza del contratto vigente, altrimenti il training compensation sarà dovuto solo ai precedenti clubs formatori.

2. La circolare FIFA n. 1537 e la categorizzazione dei clubs

Il calcolo del training compensation si basa sul principio della categorizzazione dei clubs e dei relativi costi di formazione che la nuova società avrebbe sostenuto se avesse formato il calciatore.

Se le federazioni sono infatti responsabili di aggiornare le categorie delle proprie società affiliate sul TMS (vedi Fig. 8), la FIFA è responsabile ogni anno di aggiornare costi e categorizzazioni a livello mondiale attraverso una circolare, che di solito viene emanata nei mesi di aprile o maggio.

Attualmente tale materia è disciplinata dalla circolare FIFA n. 1537 emanata il 3 maggio 2016, da cui ho estrapolato la tabella sottostante:²⁰

Confederation	Category I	Category II	Category III	Category IV
AFC		USD 40,000	USD 10,000	USD 2,000
CAF		USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
CONCACAF		USD 40,000	USD 10,000	USD 2,000
CONMEBOL	USD 50,000	USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
OFC		USD 30,000	USD 10,000	USD 2,000
UEFA	EURO 90,000	EURO 60,000	EURO 30,000	EURO 10,000

Come si può facilmente evincere ad ogni confederazione è stato attribuito un peso diverso in considerazione dei diversi costi della vita e dunque che i clubs sostengono durante la formazione dei giovani calciatori.

Per tale motivo i clubs affiliati alla UEFA presentano parametri decisamente più elevati rispetto ai clubs affiliati a tutte le altre Confederazioni, oltre ad avere una valuta differente (Euro anziché USD).

Una ulteriore suddivisione viene stabilita attraverso l'attribuzione di quattro categorie ai clubs di ogni singola federazione.

²⁰ "FIFA Circular no. 1537" emanata in data 3 maggio 2016

Per praticità nella tabella sottostante ho estrapolato una parte della categorizzazione inerente alcuni clubs e federazioni affiliati alla UEFA, da cui si deduce che i clubs italiani appartengono a quattro categorie.

TABLE 6 - UEFA

National Association	Category I	Category II	Category III	Category IV
Albania			X	X
Andorra				X
Armenia			X	X
Austria		X	X	X
Azerbaijan			X	X
Belarus			X	X
Belgium		X	X	X
Bosnia-Herzegovina			X	X
Bulgaria			X	X
Croatia			X	X
Cyprus			X	X
Czech Republic			X	X
Denmark		X	X	X
England	X	X	X	X
Estonia			X	X
Faroe Islands				X
Finland			X	X
France	X	X	X	X
Georgia			X	X
Germany	X	X	X	X
Greece		X	X	X
Hungary		X	X	X
Iceland			X	X
Republic of Ireland		X	X	X
Israel			X	X
Italy	X	X	X	X
Kazakhstan			X	X
Latvia			X	X
Liechtenstein				X

Nel caso della U.C. Sampdoria e delle altre società di Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 ed Eredivisie la categoria di appartenenza è la prima, cui corrispondono i costi di formazione più elevati quantificati dalla FIFA in Euro 90.000 a stagione. Analogamente le società che militano in Serie B e nei campionati di seconda divisione inglese, tedesca, spagnola, francese ed olandese sono classificati dalla FIFA come clubs di seconda categoria cui corrispondono costi di formazione stagionali pari ad Euro 60.000.

Lo stesso parametro è comune anche ai clubs di prima divisione appartenenti alle federazioni austriaca, belga, danese, greca, ungherese, irlandese, norvegese, portoghese, russa, scozzese, serbo-montenegrina, svedese, svizzera, turca ed ucraina.

I clubs di seconda divisione affiliati a tali federazioni sono a loro volta equiparati ai clubs di prima divisione albanese, armena, azera, bielorusa, bosniaca, bulgara, croata, cipriota, ceca, estone, finlandese, georgiana, islandese, israeliana, kazaka, lettone, lituana, lussemburghese, macedone, maltese, moldava, nordirlandese, polacca, rumena, slovacca, slovena e gallese, con costi di formazione stagionali pari a Euro 30.000. La quarta ed ultima categoria include clubs di prima divisione affiliati alle sole federazioni di Isole Faroe e San Marino - dove i calciatori hanno status di “dilettanti” - e società che militano nelle divisioni più basse dei loro campionati domestici, cui sono attribuiti costi stagionali di formazione pari a Euro 10.000.

Club details	
General	Contacts
 ITA-UCSampdoria2 15.11.2016 14:49 Active	Popular name: UC Sampdoria Name: Unione Calcio Sampdoria SpA Association: FIGC (ITA) Division: Address: Line 1: Piazza Borgo Pila 39, Torre B, 1 Line 2: P.O. Box: Postal code: 16129 City: Genova Status: Active Country: Italy
	Club ID: 636 National ID: Training category: 1 Contact details: Phone: +39.010.5316711 Fax: +39.010.5316766 E-Mail: sampdoria@lega-calcio.it Website: www.sampdoria.it Remarks:

Fig. 8 Screenshot della pagina <https://prod.fifatms.com/Masterdata/Clubs> contenente i dati e la categoria della U.C. Sampdoria

3. Le diverse metodologie di calcolo

La metodologia di calcolo del training compensation viene disciplinata dall'Allegato 4 del RSTP, il cui primo comma ricalca a grandi linee quanto stabilito dall'articolo 19:

“A player’s training and education takes place between the ages of 12 and 23. Training compensation shall be payable, as a general rule, up to the age of 23 for training incurred up to the age of 21, unless it is evident that a player has already terminated his training period before the age of 21. In the latter case, training compensation shall be payable until the end of the season in which the player reaches the age of 23, but the calculation of the amount payable shall be based on the years between the age of 12 and the age when it is established that the player actually completed his training.”²¹

Tale pagamento non è dovuto se:

1. il club precedente termina il contratto del calciatore senza giusta causa (senza pregiudizio per i precedenti clubs formatori); o
2. il calciatore viene trasferito a un club di categoria 4; o
3. un calciatore riacquisisce lo status di “dilettante” a seguito del trasferimento.²²

A prescindere dal fatto che il calciatore si trasferisca da un club ad un altro o firmi il suo primo contratto professionistico, il training compensation è dovuto entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'ITC e dunque dal perfezionamento del tesseramento. In realtà spesso accade che i clubs formatori – a volte società di puro Settore Giovanile, a volte affiliati a federazioni poco organizzate e collaborative – non rispondano tempestivamente alle richieste degli elementi necessari per il pagamento (fattura e coordinate bancarie del conto intestato alla società) pervenute dalle società via fax o email (gli indirizzi degli “users” di clubs e federazioni partecipanti sono reperibili nella apposita sezione “Stakeholders” del TMS).

²¹ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 4, Articolo 1, pag. 66

²² ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 4, Articolo 2, pag. 66

In tali casi, come anticipato per la “TPO declaration” e la POLCED, i clubs possono tutelarsi dimostrando alla propria federazione di aver tenuto un comportamento pro-attivo tramite l'avvenuta corrispondenza.

Ritornando alla modalità di calcolo del training compensation, per convenzione le prime quattro stagioni sportive di formazione vengono calcolate con la categoria più bassa (categoria 4), corrispondente a Euro 10.000 nel caso di clubs affiliati alla UEFA o USD 2.000 per clubs affiliati a tutte le altre confederazioni.

Tale eccezione era stata eliminata dal Comitato Esecutivo della FIFA nel 2009 ma era poi stata prontamente reintrodotta nell'edizione del RSTP emanata nell'agosto 2014.

Il calcolo e pagamento del training compensation è regolamentato dall'Allegato 4 del RSTP come segue:

1. pagamento dovuto entro 30 giorni dal tesseramento presso la nuova federazione, ovvero dal rilascio attraverso il TMS dell'ITC;
2. se la federazione di un club formatore dimostra che tale società non partecipa più al calcio organizzato e/o non esiste a causa di fallimento, liquidazione, dissoluzione o perdita affiliazione, il pagamento sarà dovuto alla federazione stessa, che dovrà destinarlo a programmi di sviluppo del Settore Giovanile.

L'articolo 6 dell'Allegato 4 del RSTP dispone infatti le seguenti “Special provisions for the EU/EEA”:

“For players moving from one association to another inside the territory of the EU/EEA, the amount of training compensation payable shall be established based on the following:

a) If the player moves from a lower to a higher category club, the calculation shall be based on the average training costs of the two clubs.

b) If the player moves from a higher to a lower category, the calculation shall be based on the training costs of the lower-category club.”²³

²³ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 4, Articolo 6, pag. 69

In pratica all'interno del territorio UE/EEA sono disciplinate le due modalità di calcolo di carattere eccezionale:

1. nel caso di trasferimento internazionale da un club di categoria più alta ad un club di categoria più bassa si calcola il parametro di quest'ultima;
2. nel caso di trasferimento internazionale da un club di categoria più bassa ad un club di categoria più alta si calcola la media dei parametri delle due società.

Per facilitare la comprensione della norma ipotizziamo che un calciatore portoghese nato nel primo semestre del 2000 e tesserato dal 12° anno con status di “amateur” per una unica società militante nella prima divisione lusitana venga tesserato con status di “professional” da una società di Serie A all'inizio della prossima finestra estiva di mercato (1 luglio 2017).

Il calcolo di detto solidarity contribution ammonterebbe a € 190.000 in quanto:

1. Stagione sportiva 2011/2012 (12° compleanno del calciatore): € 10.000
2. Stagione sportiva 2012/2013 (13° compleanno del calciatore): € 10.000
3. Stagione sportiva 2013/2014 (14° compleanno del calciatore): € 10.000
4. Stagione sportiva 2014/2015 (15° compleanno del calciatore): € 10.000
5. Stagione sportiva 2015/2016 (16° compleanno del calciatore): € 75.000
6. Stagione sportiva 2016/2017 (17° compleanno del calciatore): € 75.000

Se il parametro delle prime quattro stagioni è fissato al minimo di € 10.000, quello delle ultime due stagioni (€ 75.000) è dato dalla media aritmetica tra i costi annuali di formazione dei clubs di Serie A (€ 90.000) ed i corrispettivi costi di formazione dei clubs di Primeira Liga portoghese (€ 60.000).

Tale metodo non è applicabile se uno dei clubs interessati non fa parte della UE/EEA.

4. Le istruzioni da impartire sul TMS

Dopo aver analizzato le modalità di calcolo è opportuno segnalare la procedura di dichiarazione del training compensation sul TMS:

Payments				
Fixed transfer fee	10,000.00	Add instalment		
	10,000.00	30/09/2015	Sydney FC (AU) X	Remarks X
Release (buy-out) fee	0.00	Add instalment		
Conditional transfer fee	15,000.00	Add instalment		
	15,000.00	Payment date	Sydney FC (AU) X	After 10 goals X
Sell-on fee	10.00	Sydney FC (Australia)	X	Remarks X
Solidarity contribution	Total	Add instalment		
Training compensation	Total	Add instalment		
Maximum payment	25,000.00 USD			

In particolare:

Solidarity contribution	2,000.00	Add instalment
Training compensation	Total	Add instalment

Nel caso in cui il calciatore oggetto del transfer abbia una età uguale o inferiore a 23 anni la dichiarazione dell'ammontare è obbligatoria, a meno che l'assenza di player passport o altri ostacoli al calcolo non consentano di inserire momentaneamente l'importo "0".

Lo stesso importo può essere inserito quando la società di provenienza non riesce a dimostrare di aver offerto un rinnovo contrattuale al calciatore vicino allo svincolo, come anticipato nel paragrafo 1. Nel caso italiano ciò si applica ad esempio ad un “Giovane di Serie” in addestramento tecnico cui la società non ha offerto il primo contratto professionistico.²⁴

La differente normativa vigente nei vari Stati inerente l'età in cui un calciatore può firmare il primo contratto professionistico è spesso fonte di accese discussioni in ambito europeo ed intercontinentale ed è legata al fatto che un club può calcolare preventivamente il training compensation e tesserare un giovane promettente bypassando il vincolo di tesseramento imposto a livello locale dalla federazione presso cui il giocatore è tesserato.

A tal proposito cito l'esempio del Portogallo, dove vige un contratto di formazione pluriennale che la Federação Portuguesa de Futebol ritiene vincolante all'interno del Paese ma che ad oggi la FIFA non considera tale a livello internazionale.

L'opposizione delle federazioni a tutela dei clubs formatori loro affiliati si traduce nel diniego dell'ITC tramite una istruzione del TMS che di solito ha il solo effetto di ritardare l'esecutività del tesseramento.

La FIFA tende infatti ad autorizzare e dunque rilasciare un ITC provvisorio – impugnabile entro un anno - su richiesta della federazione del club di destinazione del calciatore in opposizione al diniego della controparte:

*“The former association shall not issue an ITC if a contractual dispute has arisen between the former club and the professional. In such a case, the professional, the former club and/or the new club are entitled to lodge a claim with FIFA in accordance with article 22. FIFA shall then decide on the issue of the ITC and on sporting sanctions shall be taken before the issue of the ITC. The issue of the ITC shall be without prejudice to compensation for breach of contract. FIFA may take provisional measures in exceptional circumstances”.*²⁵

²⁴ “Norme Organizzative Interne della FIGC”, Articolo 33

²⁵ “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 3a, Articolo 3, pag. 64

Un analogo provvedimento si applica anche quando una federazione non risponde alla richiesta di ITC entro 30 giorni:

*“If the new association does not receive a response to the ITC request within 30 days of the ITC request being made, it shall immediately register the professional with the new club on a provisional basis (“provisiona registration”).
A provisional registration shall become permanent one year after the ITC request.
The Players' Status Committee may withdraw a provisional registration, if, during this one-year period, the former association presents valid reasons explaining why it did not respond to the ITC request.”*²⁶

Una volta ricevuto l'ITC, a prescindere dalla sua valenza provvisoria o definitiva, il club cessionario dovrà richiedere fattura e coordinate bancarie alle società che hanno formato il calciatore a partire dal suo dodicesimo anno di età, in conformità a quanto contenuto nel/i “player passport(s)” emesso/i dalla/e federazione/i di competenza.

Se il player passport rilasciato dalla federazione del club cedente transita su TMS, gli altri possono essere richiesti alle federazioni competenti tramite richiesta su carta intestata firmata da un TMS user e inviata via email dal club stesso o dalla sua federazione.

Una volta effettuati i pagamenti il nuovo club dovrà caricare sul sistema le contabili bancarie (“proof of payments”) consentendo, nel caso di primo tesseramento con status di professionista e avvenuta dichiarazione dell'importo sul sistema, l'immediata chiusura delle istruzioni.

²⁶ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 3a, Articolo 3, pag. 64

5. La giurisprudenza FIFA

Premesso che dedicherò l'ultimo paragrafo della presente tesi alla nuova procedura di gestione dei reclami via TMS dedicata ai “claims” riguardanti training compensation e solidarity contribution ed in vigore dal 1 ottobre 2015²⁷, riassumo nel seguito alcune sentenze della Dispute Resolution Chamber (DRC) e del Tribunal Arbitral du Sport (TAS) che hanno fatto giurisprudenza in materia di training compensation.

La prima risale al luglio 2004 e riguarda il caso n. 74353 inerente un calciatore formato da un club olandese dalla stagione sportiva - che da ora in avanti nominerò semplicemente “SS” - 1995/96 alla SS 2002/03 e con il quale aveva stipulato il suo primo contratto professionistico nella SS 1998/99.

Dopo aver rifiutato il rinnovo all'inizio del 2002, in data 1 luglio 2003 il calciatore aveva firmato un contratto di lavoro con un club tedesco di categoria 1 - con costi di formazioni stagionali pari a € 90.000 - che sosteneva di dover pagare il training compensation solo fino alla SS 2001/02 in cui il calciatore aveva iniziato a giocare regolarmente in Prima Squadra.

Sia la DRC sia il TAS hanno concordato con tale punto di vista in quanto le 15 partite ed i 3 gol segnati con la Prima Squadra nella SS 2001/02 sono infatti stati considerati prove del termine anticipato della formazione e hanno dunque giustificato l'esclusione di detta stagione sportiva dal calcolo del training compensation.

La seconda sentenza di DRC e TAS riguarda il caso n. 461185 inerente un calciatore nato il 4 aprile 1988 e tesserato con il club reclamante europeo con status di dilettante dal 1 agosto 1996 al 30 giugno 2005.

A seguito della firma del primo contratto professionistico con una società affiliata ad un'altra federazione in data 18 luglio 2005 e del successivo tesseramento perfezionato in data 11 agosto 2005, il club formatore reclamava il training compensation che veniva negato dal nuovo club sulla base dell'assenza dell'offerta di un contratto.

²⁷ “FIFA Circular no. 1537” emanata in data 4 settembre 2015

La reclamante sosteneva che l'art. 6 comma 3 dell'Allegato 4 del RSTP inerente l'offerta di contratto da inviare entro 60 giorni dalla scadenza del contratto in essere si riferisse solo ai rinnovi contrattuali e di aver discusso con il calciatore una proposta di contratto prima dell'estate 2005, concordando un ulteriore incontro tra le parti al termine delle vacanze.

Ad aprile 2006 la DRC decideva in primis che la norma di cui sopra si applicava sia nel caso di stipula di primo contratto professionistico sia nel caso di rinnovo.

Stabiliva inoltre che la società formatrice non aveva presentato l'offerta nonostante ne avesse avuto la possibilità e che il calciatore a 17 anni aveva già raggiunto un livello di formazione tale da diventare professionista.

Per tali ragioni la DRC negava alla società reclamante il diritto di ricevere il training compensation.

A febbraio 2007 il TAS ha tuttavia ribaltato la sentenza argomentando che l'art. 6 comma 3 dell'Allegato 4 del RSTP rappresenta una eccezione al principio generale del diritto al training compensation applicabile solo all'interno della UE/EEA.

In virtù di ciò il club che non aveva offerto il primo contratto aveva potuto comunque provare di averne diritto (eccezione dell'eccezione) dimostrando un comportamento pro-attivo attraverso un valido e sincero interesse (“bona fide and genuine interest”) nel tenere il calciatore per il futuro.

A tal proposito aveva infatti inviato una lettera al calciatore prima del termine della stagione sportiva, manifestando l'interesse a tenerlo presso il proprio Settore Giovanile per proseguire la sua formazione; aveva inoltre stilato un foglio di valutazione ritenendolo uno dei migliori giovani dell'Academy ed aveva iniziato a discutere di un possibile futuro contratto professionistico.

Nel frattempo il calciatore, formato per otto stagioni sportive dal club reclamante, era stato convocato nella propria rappresentativa nazionale U-17.

Alla luce della decisione del TAS i principi della raccomandata (“registered post”) e del valore equivalente (“equivalent value to the current contract”) contenuti nell'articolo in questione si devono dunque applicare solo ai rinnovi contrattuali.

L'ultima sentenza della DRC riguarda il caso n. 8122321 e risale all'agosto 2012, sebbene sia stata recentemente seguita da analoghe decisioni che ne hanno rafforzato l'indirizzo giurisprudenziale.

Entrando nel merito il calciatore professionista in questione veniva ceduto in prestito ad una terza società dal 18 marzo al 30 maggio 2011 e ritornava alla società (reclamante) di provenienza.

Dopo aver rifiutato il rinnovo il calciatore si svincolava in data 30 giugno 2011 e veniva tesserato dalla società (convenuta) straniera che negava il training compensation reclamato sostenendo, tra le altre argomentazioni, che la cessione in prestito nell'ultima stagione determinava una interruzione della catena autorizzando il pagamento dell'indennità alla sola terza società.

Se l'articolo 3 dell'Allegato 4 del RSTP riconosce il training compensation solo all'ultima società formatrice in caso di trasferimenti successivi (*“In the case of subsequent transfers of the professional, training compensation will only be owed to his former club for the time he was effectively trained by that club”*), l'articolo del 10 dello stesso RSTP stabilisce che il prestito è soggetto alle stesse regole applicabili ai trasferimenti incluse le previsioni sul training compensation (*“Any such loan is subject to the same rules as apply to the transfer of players, including the provisions on training compensation and the solidarity mechanism”*).

Secondo la DRC l'intenzione del Comitato Esecutivo della FIFA nel redigere la norma sui trasferimenti a titolo temporaneo non era quella di privare i clubs che cedono in prestito un calciatore del diritto al training compensation, in quanto lo spirito che caratterizza il prestito è quello di costituire uno strumento di educazione e formazione a favore dei calciatori.

La DRC ha dunque sentenziato il diritto a ricevere il training compensation per entrambi i clubs, stabilendo che i periodi di tesseramento con la società cedente e con la società cessionaria interessate nel prestito sono da considerare un periodo unico.

CAPITOLO 4

IL “SOLIDARITY MECHANISM”

1. Definizione

Il “solidarity mechanism”, o “meccanismo di solidarietà” come da traduzione italiana, viene regolamentato dall'art. 21 e Allegato 5 del RSTP:

“If a professional is transferred before the expiry of his contract, any club that has contributed to his education and training shall receive a proportion of the compensation paid to his former club (solidarity contribution). The provisions concerning solidarity contributions are set out in Annexe 5 of these regulations.”²⁸

Se l'articolo 21 si limita a descrivere il “solidarity contribution” come un diritto dei clubs formatori a ricevere una percentuale del corrispettivo ricevuto dal club cedente per il trasferimento di un calciatore, l'Allegato 5 regola dettagliatamente il funzionamento del solidarity mechanism:

“If a professional moves during the course of a contract, 5% of any compensation, not including training compensation paid to his former club, shall be deducted from the total amount of this compensation and distributed by the new club as a solidarity contribution to the club(s) involved in his training and education over the years.”²⁹

In pratica se un calciatore si trasferisce a titolo oneroso da un club affiliato ad una federazione ad un club affiliato ad un'altra federazione il 5% di qualsiasi compenso

²⁸ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Articolo 21, pag. 25

²⁹ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 5, Articolo 1, pag. 70

legato al transfer, ad esclusione del training compensation, deve essere dedotto e distribuito ai clubs che hanno formato il calciatore tra i 12 ed i 23 anni, come segue:

“This solidarity contribution reflects the number of years (calculated pro rata if less than one year) he was registered with the relevant club(s) between the seasons of his 12th and 23rd birthdays, as follows:

- Season of 12th birthday: 5% (i.e. 0.25% of total compensation)*
- Season of 13th birthday: 5% (i.e. 0.25% of total compensation)*
- Season of 14th birthday: 5% (i.e. 0.25% of total compensation)*
- Season of 15th birthday: 5% (i.e. 0.25% of total compensation)*
- Season of 16th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation)*
- Season of 17th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation)*
- Season of 18th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation)*
- Season of 19th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation)*
- Season of 20th birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation)*
- Season of 21st birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation)*
- Season of 22nd birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation)*
- Season of 23rd birthday: 10% (i.e. 0.5% of total compensation) ”³⁰*

A differenza del training compensation il solidarity contribution matura dunque a prescindere dall'età del calciatore al momento del trasferimento, purchè ciò avvenga dietro il pagamento di un compenso.

Analogamente al training compensation, invece, alle prime quattro stagioni di formazione il Comitato Esecutivo della FIFA attribuisce un peso minore quantificato nel 5% dell'intero solidarity contribution (anziché il 10%) o nello 0,25% del compenso totale pagato per il trasferimento (anziché lo 0,5%).

A tal proposito ritengo opportuno precisare che il solidarity mechanism si attiva a seguito di ogni tipologia di “transfer fee”, ovvero “fixed transfer fee” (corrispettivo

30 ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 5, Articolo 1, pag. 70

fisso del trasferimento), “sell-on fee” (percentuale su futura rivendita dei diritti economici del calciatore ad un terzo club), “release (buy-out) fee” (clausola rescissoria) e “conditional transfer fee” (corrispettivo legato al verificarsi di determinate condizioni contrattuali).

La procedura relativa al pagamento viene regolamentata nell'articolo 2 del medesimo allegato, il cui primo comma stabilisce il tempo limite di 30 giorni dal pagamento di ogni rata:

“The new club shall pay the solidarity contribution to the training club(s) pursuant to the above provisions no later than 30 days after the player’s registration or, in case of contingent payments, 30 days after the date of such payments.”³¹

Il secondo comma prevede che l'onere del calcolo – utilizzando il/i player passport(s) del calciatore - e della distribuzione del solidarity contribution ricada sul club cessionario, che può tuttavia avvalersi dell'aiuto del calciatore:

“It is the responsibility of the new club to calculate the amount of the solidarity contribution and to distribute it in accordance with the player’s career history as provided in the player passport. The player shall, if necessary, assist the new club in discharging this obligation.”³²

Per tale ragione, come approfondirò nel successivo paragrafo 3, non si può stipulare un accordo di trasferimento contenente la rinuncia all'intero solidarity contribution da parte del club cedente a meno che esso non sia l'unico club formatore ad averne diritto.

31 ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 5, Articolo 2, pag. 71

32 ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 5, Articolo 2, pag. 71

Il terzo comma garantisce il solidarity contribution alla federazione cui era affiliato un club formatore che nel frattempo ha cessato la sua affiliazione o di esistere a seguito di determinate circostanze.

In tal caso la federazione sarà obbligata a destinare tali contributi allo sviluppo del calcio giovanile:

“An association is entitled to receive the proportion of solidarity contribution which in principle would be due to one of its affiliated clubs, if it can provide evidence that the club in question – which was involved in the professional’s training and education – has in the meantime ceased to participate in organised football and/or no longer exists due to, in particular, bankruptcy, liquidation, dissolution or loss of affiliation. This solidarity contribution shall be reserved for youth football development programmes in the association(s) in question.”³³

Il quarto ed ultimo comma stabilisce infine che la Commissione Disciplinare della FIFA può imporre sanzioni ai clubs che non rispettano gli obblighi di cui sopra.

“The Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this annexe.”³⁴

Anche in ambito nazionale vige una normativa a tutela dei clubs formatori, che include in realtà tutti i pagamenti collegati a trasferimenti o primi tesseramenti internazionali quali transfer fee, conditional transfer fee, sell-on fee, training compensation e - appunto - solidarity contribution.

La dimostrazione di assenza di tali debiti verso clubs esteri è infatti un criterio inderogabile che i clubs italiani richiedenti la Licenza UEFA devono fornire entro il 31 marzo di ciascuna stagione sportiva.

³³ “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 5, Articolo 2, pag. 71

³⁴ “FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Allegato 5, Articolo 2, pag. 71

In questa stagione, come vedremo nella tabella riepilogativa estrapolata dai “Criteri Economico-Finanziari” del Manuale delle Licenze UEFA attualmente in vigore (Fig. 9), le società dovranno compilare l'apposita modulistica (“TF.03 Debiti verso società di calcio estere” e “TF.03 Crediti verso società di calcio estere”) inerente i trasferimenti/tesseramenti internazionali depositati entro il 31 dicembre 2016.

Oltre alla dichiarazione degli importi suddivisi per categoria, viene richiesto ai clubs di allegare contratti di trasferimento, player passports e contabili dei pagamenti avvenuti tra il 1 gennaio ed il 31 marzo 2017.

Il mancato rispetto di tale norma implica il diniego del rilascio della Licenza UEFA ed è il motivo principale che spinge molti clubs ad abbandonare la procedura di richiesta a pochi mesi dal suo inizio.

14.6 ASSENZA DI DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI

Criterio e grado	Descrizione	Attestazioni e documenti
F.03 A	ASSENZA DI DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, debiti scaduti nei confronti di altre società di calcio, derivanti da trasferimenti di calciatori, intervenuti fino al 31 dicembre precedente; ovvero deve dimostrare che: - ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo il debito scaduto, ovvero - ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore che estende i termini di pagamento del debito scaduto ad una data successiva al 31 marzo, ovvero - si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, ovvero - ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali sul debito scaduto. - Relativamente ai debiti derivanti da <i>contributi di solidarietà ed indennità di formazione</i>, dovuti ai sensi del <i>Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori</i>, ha posto in essere, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, tutte le attività necessarie per pervenire alla identificazione e al pagamento del creditore. Il criterio in base al quale un debito è da considerarsi scaduto si desume dalla documentazione contrattuale disponibile.	Attestazione, da parte della Lega di appartenenza, dell'avvenuto saldo dei ratei relativi alle operazioni di campagna trasferimenti in ambito nazionale. Tabella di riepilogo delle transazioni relative ai trasferimenti internazionali dei calciatori. Dichiarazione di assenza di debiti scaduti al 31 marzo per trasferimenti internazionali dei calciatori; ovvero, con riferimento ai debiti per trasferimenti internazionali dei calciatori, che risultano scaduti: - documentazione bancaria comprovante gli avvenuti pagamenti; - documentazione relativa alla eventuale dilazione dei termini di pagamento; - opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la contestazione della fondatezza della richiesta del creditore; - conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

Fig. 9 “Manuale delle Licenze UEFA” emanato dalla FIGC (Edizione 2015), Titolo V, Tabella 14.6, pag. 64

Da questa stagione analoghi adempimenti sono stati previsti anche dal Sistema Licenze Nazionali della Lega Nazionale Professionisti Serie A per l'iscrizione al Campionato in corso:

A) Le società devono, entro il termine del 23 maggio 2016, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi - anche variabili -, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti per acquisizioni internazionali dei calciatori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo [...].³⁵

Onde evitare un doppio lavoro la FIGC ha tuttavia esentato da tale onere le società che, come la U.C. Sampdoria, la scorsa stagione hanno ottenuto la Licenza UEFA.

³⁵ "Sistema Licenze Nazionali 2016/2017 – Lega Nazionale Professionisti Serie A", Titolo I, pagg. 1-2

2. La metodologia di calcolo del “solidarity contribution”

Come visto nel paragrafo precedente il calcolo del solidarity contribution è regolamentato dall'Allegato 5 del RSTP.

Da una prima lettura sembrerebbe molto semplice, in realtà la parentetica “(*calculated pro rata if less than one year*)” inerente il concetto “pro rata” nasconde più di una insidia.

La prima è costituita dal player passport che spesso presenta dei vuoti temporali e, nel caso di calciatori con trascorsi in clubs affiliati a differenti federazioni, sovrapposizioni di periodi di tesseramento.

A tal proposito cito l'esempio dei player passports relativi al calciatore Samuel Eto'o emessi rispettivamente dalla Fédération Camerounaise de Football e dalla Real Federación Española de Fútbol.

Secondo il primo documento il calciatore era stato tesserato con status di “amateur” presso U.C.B.-Kadji Sports Academy fino al 5 novembre 1997, mentre il passaporto sportivo spagnolo dichiarava un tesseramento con status di “professional” presso il Real Madrid C.F. in data 25 agosto 1997 e poi presso il C.D. Leganes dal giorno successivo.

Tale discordanza mi ha spinto a chiedere un parere alla FIGC che - anche in virtù del basso importo del solidarity contribution legato alla maturazione di un “conditional transfer fee” pattuito tra la U.C. Sampdoria ed il club inglese Everton F.C. all'interno dell'accordo di trasferimento di Eto'o - ha consigliato di pagare il contributo di solidarietà relativo alla stagione sportiva 1997/98 sulla base dei 71 giorni eccedenti i canonici 365, in quanto la FIFA avrebbe difficilmente potuto far prevalere i contenuti di un player passport nei confronti dell'altro.

Qualora il club cedente sia anche formatore - in tutto o in parte – del calciatore, è prassi piuttosto consolidata includere il solidarity contribution ad esso spettante nel transfer fee pattuito nell'accordo di trasferimento.

A tal proposito porto l'esempio del calciatore Karol Linetty, che nella ultima sessione

di mercato la U.C. Sampdoria ha tesserato dal club polacco K.K.S. Lech Poznan.

Avendo richiesto il player passport alla Polskiego Związku Piłki Nożnej prima della conclusione della trattativa e di conseguenza verificato che l'unico club autorizzato a ricevere il solidarity contribution fosse lo stesso club cedente, si è concordato per praticità di non procedere allo scorporo di detto importo e di corrisponderlo pro rata insieme al transfer fee.

L'esempio di Linetty è anche utile a spiegare che la maturazione dell'intero solidarity contribution avviene nella stagione sportiva in cui il calciatore compie 23 anni.

Dal momento che il trasferimento in questione si è concluso quando il centrocampista polacco aveva 21 anni, infatti, il contributo di solidarietà ammontava approssimativamente al 4% del transfer fee ed in caso di futuri trasferimenti internazionali a titolo oneroso del calciatore la U.C. Sampdoria affiancherà il K.K.S. Lech Poznan in qualità di club formatore per il proprio periodo di competenza.

In deroga a quanto stabilito dal RSTP è inoltre possibile pattuire un transfer fee al netto del solidarity contribution e distribuire dunque un 5% - o la percentuale corrispondente in caso di trasferimento di un calciatore under 23 - aggiuntivo ai clubs formatori senza procedere allo storno.

Molta attenzione va inoltre dedicata alla stesura ed interpretazione delle clausole relative al sell-on fee.

A seguito del trasferimento del calciatore Shkodran Mustafi - nato il 17.04.1992 e formato dalla società blucerchiata dal 11.01.2012 al 08.08.2014 - dal club spagnolo Valencia C.F. al club inglese Arsenal F.C. la scorsa estate è maturato a favore di U.C. Sampdoria un sell-on fee nei confronti della società iberica.

Avendo legato la percentuale sulla futura rivendita di Mustafi a qualsiasi somma ricevuta dal Valencia C.F., la U.C. Sampdoria ha potuto incassare anche una percentuale del solidarity contribution pagato dall'Arsenal F.C. al club spagnolo.

Tale somma si è dunque aggiunta alla percentuale calcolata sul transfer fee pattuito dai due clubs stranieri, al solidarity contribution maturato nei confronti dell'Arsenal F.C. e alla percentuale legata all'eventuale maturazione del conditional transfer fee

che potrebbe a sua volta generare un solidarity contribution da parte del club inglese ed una ulteriore percentuale sul solidarity contribution che il Valencia C.F. nel caso incasserebbe dalla società londinese.

Dopo aver esaminato questo caso, che rappresenta anche sintatticamente la complessità della materia, riporto nel seguito un semplice esempio di calcolo estrapolato dal Legal Bulletin n. 6³⁶ pubblicato dalla European Club Association (ECA) - dove solitamente rappresento la U.C. Sampdoria in occasione delle due assemblee generali stagionali - lo scorso settembre.

TRANSFER ON 18 AUGUST 2016 - Registration by European Club Association

Registering Club	European Club Association	Player	Daan Lambrecht
Former Club	Club the Netherlands	D.O.B	14.02.86
Transfer Fee	3.500.000.00	Currency	EUR
95% due to Selling Club	3.325.000.00	Solidarity	175.000.00

Season of Birthday	Club	% due	Amount	Season
Season of 12 th Birthday	Club Belgium	5.00%	8.750.00	1997-98
Season of 13 th Birthday	Club Belgium	5.00%	8.750.00	1998-99
Season of 14 th Birthday	Club Belgium	5.00%	8.750.00	1999-00
Season of 15 th Birthday	Club Belgium	5.00%	8.750.00	2000-01
Season of 16 th Birthday	Club Belgium	10.00%	17.500.00	2001-02
Season of 17 th Birthday	Club Belgium	10.00%	17.500.00	2002-03
Season of 18 th Birthday	Club Belgium	10.00%	17.500.00	2003-04
Season of 19 th Birthday	Club Belgium	10.00%	17.500.00	2004-05
Season of 20 th Birthday	Club Belgium (121 days)	3.32%	5.810.00	2005-06
	Club the Netherlands (244 days)	6.68%	11.690.00	2005-06
Season of 21 st Birthday	Club the Netherlands	10.00%	17.500.00	2006-07
Season of 22 nd Birthday	Club the Netherlands	10.00%	17.500.00	2007-08
Season of 23 rd Birthday	Club the Netherlands	10.00%	17.500.00	2008-09

TOTAL 175.000.00

Totals			
Club	Amount	Pro-rata calculation of days	
Club Belgium	110.810.00	Enter Days	365
Club the Netherlands	64.190.00	Enter % due	10
TOTAL	175.000.00	Pro-rata %	6.68

36 "ECA Legal Bulletin no. 6 – September 2016", pag. 5

Dalla tabella si deduce che il calciatore (fittizio) Daan Lambrecht, nato il 14.02.1986 e trasferito dal “Club the Netherlands” alla “European Club Association” in data 18.08.2016 a fronte di un transfer fee pari a € 3,5 milioni, fa maturare un solidarity contribution (scorporato dal transfer fee) pari a € 175.000.

Ai fini del calcolo la stagione sportiva che merita maggior attenzione è la 2005/06 dove il calciatore compie il suo ventesimo compleanno, in quanto in essa risultano 121 giorni di tesseramento presso il “Club the Netherlands” (oltre alla prime otto stagioni di formazione) e 244 giorni di tesseramento presso il “Club Belgium” (oltre alle ultime tre stagioni di formazione).

In virtù di ciò alle due società spetteranno a titolo di solidarity contribution rispettivamente € 110.810 e € 64.190.

3. Le istruzioni da impartire sul TMS

Analogamente alla procedura di dichiarazione del training compensation descritta nel capitolo precedente, per il solidarity contribution il TMS prevede i seguenti comandi:

Payments					
Fixed transfer fee	10,000.00	Add instalment			
	10,000.00	30/09/2015	Sydney FC (AU)	Remarks	X
Release (buy-out) fee	0.00	Add instalment			
Conditional transfer fee	15,000.00	Add instalment			
	15,000.00	Payment date	Sydney FC (AU)	After 10 goals	X
Sell-on fee	10.00	Sydney FC (Australia)		Remarks	X
Solidarity contribution	Total		Add instalment		
Training compensation	Total		Add instalment		
Maximum payment	25,000.00 USD				

In particolare:

Solidarity contribution	2,000.00	Add instalment
Training compensation	Total	Add instalment

A prescindere dall'età del calciatore in questo caso la dichiarazione dell'ammontare è sempre facoltativa e può essere inserita anche in un momento successivo al rilascio dell'ITC.

Come anticipato nel paragrafo precedente nel transfer agreement non si può inserire una rinuncia del solidarity contribution spettante ad eventuali terzi clubs formatori.

E' tuttavia possibile caricare sul TMS scritture private firmate dai TMS users delle società direttamente coinvolte nella rinuncia.

Tale passaggio può rivelarsi di grande utilità quando i clubs formatori sono società di puro settore giovanile affiliate al club cedente - con il quale hanno stipulato un accordo per favorire la crescita dei propri giovani tesserati - e/o hanno difficoltà ad emettere fatture e fornire le proprie coordinate bancarie.

Riporto nel seguito un format in lingua inglese per predisporre una simile rinuncia:

[PLACE AND DATE]

RE: PLAYER (D.O.B.) – Transfer reference [NUMBER TMS]

With reference to the transfer agreement of the player , born on, signed on between CLUB 1 and CLUB 2, hereby we declare that any solidarity contribution ex art. 21 and Annexe 5 of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players due to CLUB 3 is included in the first installment of the transfer fee to be paid by CLUB 1 to CLUB 2, therefore CLUB 3 shall not receive any payment from CLUB 1.

Furthermore, in case of payment of bonus fee and the sell-on fee by CLUB 1 to CLUB 2, we specify such a payment will include any relevant solidarity contribution due to CLUB 3, which therefore shall not receive any payment from CLUB 1.

Faithfully,

CLUB 1

Signature

CLUB 2

Signature

Quando i clubs non riescono a reperire i dati necessari per procedere con il pagamento neanche per mezzo della federazione del club formatore, possono tutelarsi mostrando alla propria federazione di aver tenuto un comportamento pro-attivo tramite l'invio dell'avvenuta corrispondenza.

Nel caso delle società italiane l'Ufficio Licenze UEFA della FIGC, una volta ricevuta la prova, autorizza un deposito cauzionale presso il conto della Lega Calcio garantendo il rispetto degli obblighi imposti dall'Ufficio Licensing & Financial Fair Play della UEFA.

Se i clubs formatori sono in grado di fornire gli elementi richiesti le società devono poi provvedere al pagamento utilizzando la somma depositata o effettuando un bonifico e richiedendo lo sblocco del deposito cauzionale, possibile comunque dopo due anni a seguito della prescrizione regolamentata nel comma 5 dell'articolo 25 del RSTP:

“The Players’ Status Committee, the Dispute Resolution Chamber, the single judge or the DRC judge (as the case may be) shall not hear any case subject to these regulations if more than two years have elapsed since the event giving rise to the dispute. Application of this time limit shall be examined ex officio in each individual case.”³⁷

Analogamente a tutti gli altri pagamenti, le contabili relative ai solidarity contribution devono essere caricate sul TMS nella sezione “Payments”, che prevede appositi campi quali “Fixed transfer fee”, “Release (buy-out) fee”, “Conditional transfer fee”, “Sell-on fee”, “Training compensation” e - appunto - “Solidarity contribution”.

Il TMS user deve cliccare su “Add payment”, allegare la contabile in formato PDF ed inserire nome del club beneficiario (“Recipient”), data del pagamento (“Payment date”), eventuali note (“Remarks”) e coordinate bancarie di ordinante (“Payer's bank account”) e beneficiario (“Recipient's bank account”).

Se l'importo del solidarity contribution è stato dichiarato alla voce “Planned”, una volta caricati tutti i pagamenti si aggiornerà la voce “Paid” ed azzererà la voce “Pending”.

³⁷ ”FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016, Articolo 25, pag. 29

Le rinunce ai solidarity contribution devono invece essere caricate cliccando su “Upload documents” e scegliendo dal successivo menù a tendina la voce “Other”.

4. La giurisprudenza FIFA

Se nel prossimo e ultimo paragrafo analizzerò la nuova procedura di gestione dei reclami via TMS dedicata ai “claims” in materia di training compensation e solidarity contribution, in questa sede riporto alcune sentenze della DRC e del TAS inerenti il secondo indennizzo FIFA.

Inizio questa breve rassegna con il caso n. 74477 in cui la DRC rettifica la precedente giurisprudenza sentenziando nel luglio 2004 che il principio del solidarity mechanism non deve essere applicato ai trasferimenti nazionali neanche quando la società reclamante sia affiliata ad una federazione diversa da quella in cui si registra il trasferimento. Nella fattispecie la società formatrice aveva vanamente richiesto il solidarity contribution a seguito del trasferimento di un calciatore avvenuto nell'agosto 2002 tra due clubs affiliati alla stessa federazione.

La seconda sentenza riguarda il caso n. 16666 risalente al gennaio 2006 ed inerente la modalità di pagamento del solidarity contribution.

Un calciatore nato il 24.04.1981 veniva trasferito in data 21.01.2004 per una cifra pari a € 4.450.000 da corrispondere in 6 rate.

Il club che lo aveva formato dal 22.09.1993 al 12.09.1995 reclamava l'intero solidarity contribution ad esso spettante (€ 22.250) in virtù del fatto che la società convenuta lo aveva trattenuto dalla quarta rata.

La DRC ribadiva la sua consolidata giurisprudenza secondo la quale il pagamento del contributo di solidarietà avviene di norma entro 30 giorni dal pagamento di ogni rata e che dunque il club convenuto doveva pagare il solidarity contribution relativo alle prime quattro rate già saldate entro 30 giorni dalla notifica.

Riguardo alle ultime due rate del contributo, il reclamante era invece obbligato ad attendere i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze e non poteva rivalersi delle spese procedurali e legali come richiesto.

La terza sentenza, emessa dalla DRC nell'agosto 2006, riguarda il caso n. 86558 e stabilisce due importanti principi.

A seguito di un accordo datato 20.06.2002 un calciatore nato il 18.05.1981 si trasferiva dalla società intervenuta alla società convenuta per un importo pari a € 5.900.000, da versarsi in tre rate scadenti rispettivamente il 30.06.2002, il 30.06.2003 ed il 31.12.2003.

In data 08.04.2005 la società reclamante, che aveva formato il calciatore nella SS 1998/99, richiedeva € 29.500 a titolo di solidarity contribution in aggiunta agli interessi maturati e alle spese legali.

La DRC stabiliva in primis di non poter prendere in esame il reclamo per il pagamento della prima rata, caduta in precrizione in virtù degli oltre due anni trascorsi dal suo pagamento (30.06.2002) alla presentazione del “claim” (08.04.2005). Per tale ragione prendeva in considerazione solo gli uguali importi della seconda e terza rata - pari a € 1.950.000 – calcolando un solidarity contribution complessivo di € 19.500, corrispondente al 10% del 5%.

Stabiliva inoltre che il nuovo club (convenuto) dovesse pagare al club reclamante il contributo di solidarietà – e gli interessi di mora (5%) dalle date in cui detto contributo era esigibile – ricevendone tuttavia il rimborso dal club precedente (intervenuto) e stabilendo il secondo importante principio sopra menzionato.

La quarta sentenza riguarda il caso n. 58351 ed è stata emanata dalla DRC nel maggio 2008.

Un calciatore si trasferiva senza esborso di denaro ma attraverso uno scambio alla pari con un altro calciatore alla società convenuta in data 04.01.2006 dopo essere stato tesserato dal 20.09.1991 al 27.08.1998 con la società reclamante.

Al “claim” inoltrato in data 04.04.2006 il club convenuto si opponeva sostenendo di non dover pagare nessun solidarity contribution ma la DRC stabiliva che ogni scambio di calciatori implica indirettamente un accordo finanziario legato al valore economico delle qualità sportive degli atleti.

La “ratio regis” è quella di incentivare la formazione garantendo un contributo a tutti i clubs che hanno formato i calciatori: in questo caso il calcolo del solidarity contribution veniva riferito al valore del trasferimento del calciatore alla società precedente alla convenuta, avvenuto nel 2004.

Infine riporto il caso 780033 in quanto la DRC nel luglio 2008 emanava una sentenza molto importante stabilendo che le federazioni non hanno titolo a ricevere il solidarity contribution per gli anni in cui non è stato possibile identificare le società formatrici.

Tale principio, confermato anche dal TAS sulla base del RSTP del 2001, si riferisce ad una situazione piuttosto diffusa inerente i vuoti contenuti nei player passports.

In data 11.07.2007 una federazione reclamava un solidarity contribution a seguito del tesseramento di un calciatore avvenuto in data 08.08.2005.

Il player passport presentava tuttavia la voce “no record found” - corrispondente alla traduzione italiana di “nessun dato trovato” - nei periodi compresi rispettivamente tra il 01.01.1992 ed il 06.07.1997 e tra il 28.10.1998 ed il 19.11.1998.

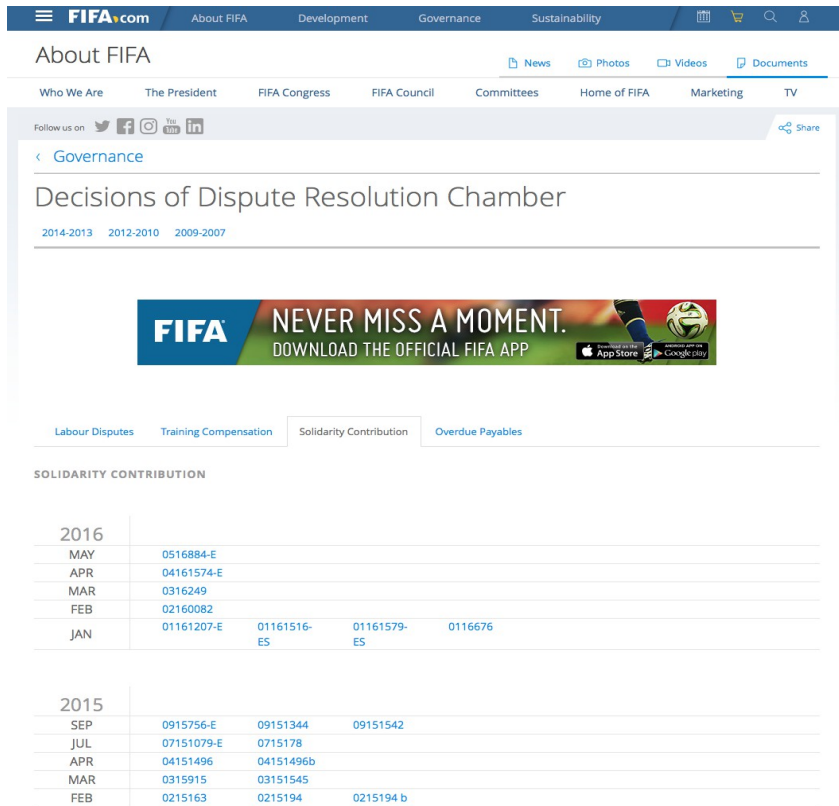
Per tale ragione la DRC rigettava la richiesta ed obbligava le federazioni a dimostrare che, oltre alla mancanza di un legame tra clubs formatori e calciatori, i “players” sono stati formati nel sistema calcio durante il periodo in questione.

Concludo rimarcando la rilevanza della giurisprudenza FIFA, che è in continua evoluzione di pari passo con i trasferimenti internazionali, il RSTP ed il TMS.

L'interattività tra questi elementi rende la materia estremamente interessante e dinamica, obbligando i clubs a prestare grande attenzione alle tematiche del diritto sportivo e agli indirizzi.

A tal proposito segnalo il “Commentary on the Regulations for the Status and Transfer of Players” - un commentario al RSTP pubblicato dalla FIFA stessa per chiarire il significato di alcuni termini e contenuti – ed i link dei siti internet dove è possibile reperire le sentenze della DRC (<http://www.fifa.com/about-fifa/official->

[documents/governance/dispute-resolution-chamber.html](http://www.fifa.com/about-fifa/official-documents/governance/dispute-resolution-chamber.html)) e del TAS (<http://www.tas-cas.org/en/jurisprudence/recent-decisions.html>), di cui riporto nel seguito le rispettive schermate:



About FIFA

Who We Are | The President | FIFA Congress | FIFA Council | Committees | Home of FIFA | Marketing | TV

Follow us on: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn

Decisions of Dispute Resolution Chamber

2014-2013 | 2012-2010 | 2009-2007

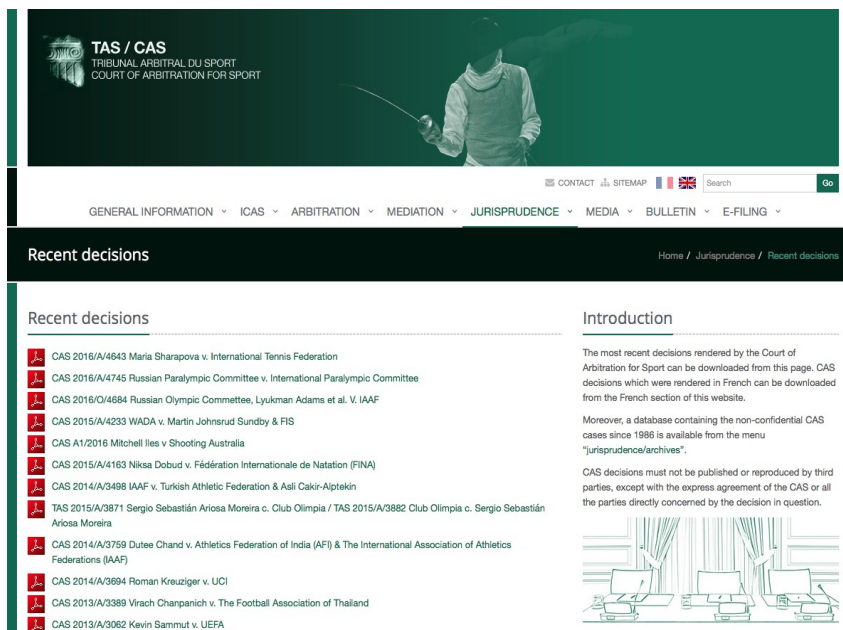
NEVER MISS A MOMENT. DOWNLOAD THE OFFICIAL FIFA APP

Labour Disputes | Training Compensation | Solidarity Contribution | Overdue Payables

SOLIDARITY CONTRIBUTION

Year	Month	Decision Number	Decision Number	Decision Number	Decision Number
2016	MAY	0516884-E			
	APR	04161574-E			
	MAR	0316249			
	FEB	02160082			
	JAN	01161207-E	01161516-ES	01161579-ES	0116676
2015	SEP	0915756-E	09151344	09151542	
	JUL	07151079-E	0715178		
	APR	04151496	04151496b		
	MAR	0315915	03151545		
	FEB	0215163	0215194	0215194 b	

Fig. 10 <http://www.fifa.com/about-fifa/official-documents/governance/dispute-resolution-chamber.html>



TAS / CAS
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
COURT OF ARBITRATION FOR SPORT

CONTACT | SITEMAP | Search

GENERAL INFORMATION | ICAS | ARBITRATION | MEDIATION | JURISPRUDENCE | MEDIA | BULLETIN | E-FILING

Recent decisions

Home / Jurisprudence / Recent decisions

Recent decisions

- CAS 2016/A/4643 Maria Sharapova v. International Tennis Federation
- CAS 2016/A/4745 Russian Paralympic Committee v. International Paralympic Committee
- CAS 2016/O/4684 Russian Olympic Committee, Lyukman Adams et al. V. IAAF
- CAS 2015/A/4233 WADA v. Martin Johnsrud Sundby & FIS
- CAS A1/2016 Mitchell Iles v Shooting Australia
- CAS 2015/A/4163 Niksa Dobud v. Fédération Internationale de Natation (FINA)
- CAS 2014/A/3498 IAAF v. Turkish Athletic Federation & Asli Cakir-Alptekin
- TAS 2015/A/3871 Sergio Sebastián Ariosa Moreira c. Club Olimpia / TAS 2015/A/3882 Club Olimpia c. Sergio Sebastián Ariosa Moreira
- CAS 2014/A/3759 Dutee Chand v. Athletics Federation of India (AFI) & The International Association of Athletics Federations (IAAF)
- CAS 2014/A/3694 Roman Kreuziger v. UCI
- CAS 2013/A/3389 Virach Chanpanich v. The Football Association of Thailand
- CAS 2013/A/3062 Kevin Sammut v. UEFA

Introduction

The most recent decisions rendered by the Court of Arbitration for Sport can be downloaded from this page. CAS decisions which were rendered in French can be downloaded from the French section of this website.

Moreover, a database containing the non-confidential CAS cases since 1986 is available from the menu "jurisprudence/archives".

CAS decisions must not be published or reproduced by third parties, except with the express agreement of the CAS or all the parties directly concerned by the decision in question.

Fig. 11 <http://www.tas-cas.org/en/jurisprudence/recent-decisions.html>

5. La nuova procedura di gestione dei reclami via TMS

Con la circolare no. 1500 del 4 settembre 2015, come si evince dal suo titolo “Regulations on the Status and Transfer of Players – procedure governing claims related to training compensation (article 20) and the solidarity mechanism (article 21)”, viene introdotta la nuova procedura di gestione dei reclami inerenti training compensation e solidarity contribution via TMS.

A tal proposito il Comitato Esecutivo della FIFA ha introdotto nel RSTP il nuovo Allegato 6, in vigore dal 1 ottobre 2015.

Viene inoltre modificato l'articolo 24 del RSTP attraverso la creazione di una sottocommissione nominata dalla DRC e composta da tutti i suoi membri, ognuno dei quali è ora in grado di decidere in qualità di giudice unico (“single judge”).

In pratica la vecchia procedura basata su documentazione cartacea viene sostituita da una più moderna ed efficiente procedura elettronica accessibile tramite la nuova sezione “Claims” del TMS.

Allo stesso tempo si rende più snella anche la procedura con cui la DRC esamina i reclami inerenti training compensation e solidarity contribution.

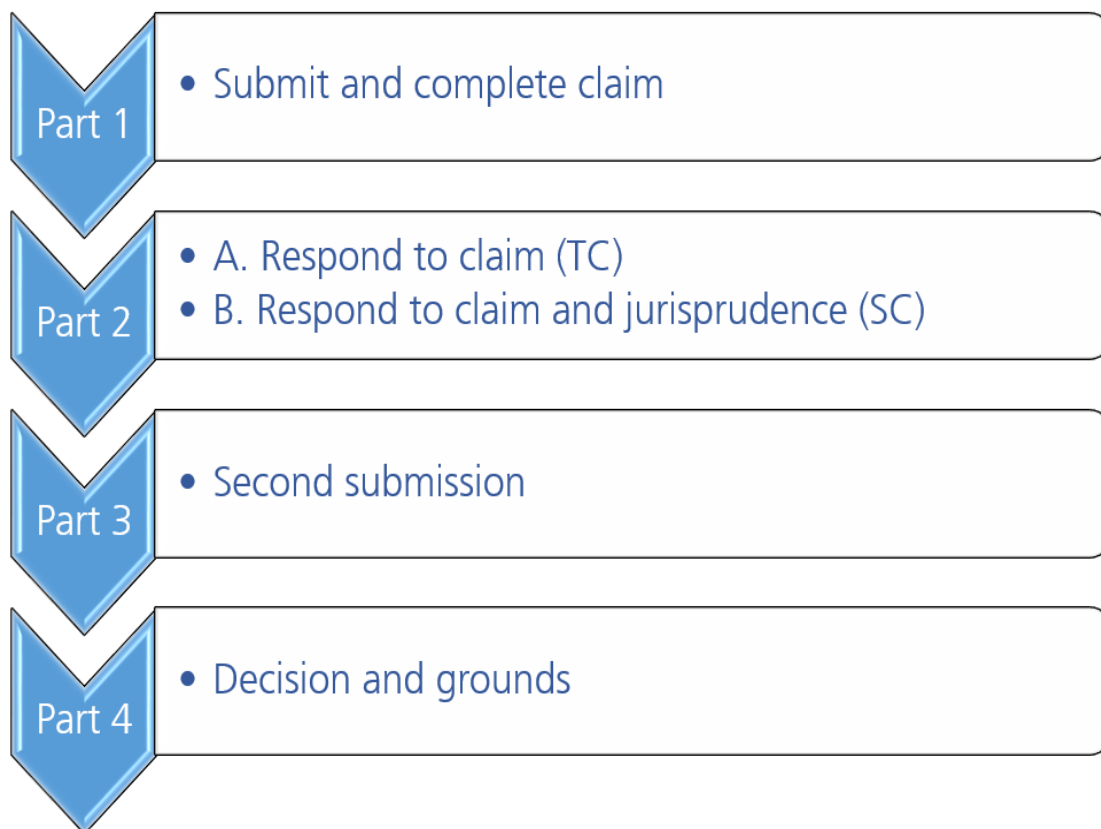
L'importanza di tale cambiamento ha indotto la FIFA ad organizzarle workshops formativi per TMS users dei principali clubs e federazioni del mondo.

A tal proposito il 15 ottobre 2015 ho avuto la possibilità di aderire all'invito al “FIFA TMS Claims Workshop 2015” di Zurigo e simulare la gestione di alcuni claims insieme ad altri partecipanti europei.

Nella fattispecie ho avuto la fortuna di eseguire i test su un computer in coppia con il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento della FIGC, Avv. Mario De Luca, con il quale ho spesso modo di confrontarmi prima di procedere al caricamento di istruzioni di trasferimento particolari durante le finestre di mercato.

L'esperienza si è rivelata molto utile anche in virtù del confronto con lo staff della FIFA, sempre disponibile a fornire indicazioni – anche telefoniche - o a recepire eventuali suggerimenti tesi ad agevolare il lavoro dei clubs sul TMS.

Entrando nel merito della procedura, si articola – nel caso più articolato - nelle quattro seguenti parti:



Per agevolare la comprensione dei comandi ipotizzo nel seguito l'inserimento di un reclamo legato a un solidarity contribution:

Manage claims

Claim training compensation Claim solidarity contribution Type claim id...

In primis si seleziona o si crea il profilo del calciatore oggetto del reclamo:

Player Claimant Respondent Documents

Select the player involved in the claim

john sebastian

First name	Last name	Date of birth	Nationality	Player Id
------------	-----------	---------------	-------------	-----------

No player matches your search. You can use the 'Add Player' button below to enter the details.

Add player

Il TMS inserisce poi in automatico il nome del club reclamante:

Player	Claimant	Respondent	Documents
Claimant club			
			
Manchester United FC			
Association		The FA	
Country		England	

Il club convenuto deve invece essere selezionato dal TMS user, come il precedente club del calciatore:

Player	Claimant	Respondent	Documents
Select Respondent club			
sydney			
Name		Country	
Sydney FC		Australia	

Select Player's former club	
eintrach	
Name	Country
Eintracht Frankfurt	Germany

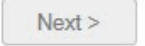
In seguito si inseriscono data, compenso del trasferimento (se conosciuto) e percentuale del solidarity contribution reclamata:

Transfer information	
Date of transfer	07/2015
Transfer compensation	100,000.00 EUR (Euro)
Percentage of 5% of transfer compensation claimed	25.00

Entrati nel merito, il club deve allegare i motivi del reclamo (“Grounds of the claim”) ed un documento della sua federazione che attesta inizio e fine della/e stagione/i sportiva/e in cui il calciatore è stato tesserato (di solito il player apssport):

Player	Claimant	Respondent	Documents
Art. 9 par. 1 lit. e) of the Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber stipulates that all documents of relevance to the dispute, such as contracts and previous correspondence, must be submitted in the original version, and, if need be, translated into one of the four official FIFA languages (English, Spanish, French, and German). Failure to provide the necessary translation may result in the document in question being disregarded by the decision-making body.			
Grounds of the claim  Grounds of the claim.pdf 			 Upload document
An official statement from the association of the claimant confirming the start and end dates of its season(s) during which the player was registered with the claimant.			 Upload document

Una volta caricati eventuali ulteriori documenti si può cliccare su “Submit claim” rendendo impossibile l'aggiunta/modifica/cancellazione degli allegati:

Other	 Upload document
 	
  	

La prima parte della procedura è ora vicina al completamento: l'ultimo passaggio prevede infatti la conferma del claim (“Submit claim”) - che non potrà più essere modificato – e la successiva apertura da parte del sistema della schermata che indica l'avvenuto caricamento del reclamo, indicato con lo status di “Submitted”:

Confirmation

Solidarity contribution



Player

First name **John Sebastian**

Last name **MCNELLY**

Date of birth **21/08/1996**

Nationality **Great Britain**

Player ID **48820**

Respondent club



Name **Sydney FC**

Association **FFA**

Country **Australia**

☒ I certify that the above information is true and correct.

Submit claim

Cancel

 **John Sebastian MCNELLY**
Solidarity contribution
43

Manchester United FC
(The FA, England)

Sydney FC
(FFA, Australia)

Submitted

 View details

Nella seconda parte della procedura la FIFA chiede al club convenuto di deporre la propria difesa entro una certa data (“Respond to claim”) e successivamente, in alcuni casi, notifica la sentenza (“Respond to claim and jurisprudence”).

Spesso il club reclamante è invece obbligato dalla FIFA a caricare una risposta al convenuto, a sua volta chiamato in causa per la terza parte della procedura (“Second submission”).

A questo punto si chiude la fase investigativa e la FIFA può richiedere alle parti eventuali informazioni aggiuntive; questa quarta e ultima parte della procedura prevede il caricamento della decisione del giudice (“findings of the decision”) e la possibilità per le parti di richiederne i motivi (“grounds of the decision”).

84

CONCLUSIONI

Per stare al passo con la continua evoluzione dei trasferimenti internazionali dei calciatori dal 2001 ad oggi la FIFA non si è limitata ad aggiornare i contenuti del RSTP ma ha cercato di agevolare la gestione degli stessi all'insegna della trasparenza. Il TMS consente infatti di collegare rappresentanti di clubs e federazioni di tutto il mondo affinché condividano documenti e dati per processare i transfers fino al rilascio dell'ITC, al caricamento dei relativi pagamenti e alla risoluzione delle controversie inerenti training compensation e solidarity contribution.

Come il RSTP - che peraltro lo regola - il TMS è già stato oggetto di numerose integrazioni e continua a testare eventuali aggiornamenti attraverso progetti pilota in alcune federazioni.

Se la Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond ha provato il “Domestic Transfer Matching System” (D-TMS) per perfezionare i trasferimenti domestici tra clubs olandesi, la Ghana Football Association ha sperimentato il “FIFA TMS Intermediary Regulations Tool” (IRT), uno strumento teso al controllo dell'attività degli intermediari che dal 1 aprile 2015 viene regolamentata dalle linee guida del “FIFA Regulations on Working with Intermediaries”.

Al momento la FIFA è infatti in grado di registrare tutte le commissioni dovute dai clubs a tali nuove figure professionali ma non è previsto il caricamento né degli accordi di rappresentanza (“representation agreements”) né delle contabili bancarie (“proof of payments”) richieste dal TMS per tutti gli altri pagamenti dichiarati.

Pochi mesi fa la FIFA ha presentato il “FIFA TMS Global Player Exchange” (GPX), un network esclusivo per mettere facilmente in contatto direttori sportivi, chief scouts e TMS managers di tutto il mondo promuovendo lo scambio di informazioni ed idee e riducendo il gap esistente tra i vari paesi.

Il fenomeno della globalizzazione nel calcio non si manifesta solo attraverso i flussi di calciatori, tecnici e dirigenti ma anche di capitali.

Se in Premier League la maggior parte dei clubs annovera da anni azionisti asiatici o americani, in Italia tale fenomeno è estremamente recente ma in apparente crescita.

Allo stesso tempo molti calciatori stanno iniziando ad abbandonare i campionati europei per firmare contratti faraonici cinesi, americani ed arabi.

La necessità di monitorare questi ingenti movimenti di lavoratori e capitali ha indotto la FIFA a concentrarsi sui principi di trasparenza e tutela dei minori.

Le stesse modalità di trasferimento continuano a presentare interessanti novità quali la possibilità di stipulare prestiti biennali o sell-on fee in grado di ridurre - almeno nella prima fase – il transfer fee ed il relativo esborso monetario alimentando ulteriormente il flusso di calciatori in tutto il globo.

L'evoluzione continua.

FONTI NORMATIVE

“FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players”, Edizione 2016

”FIFA Circular no. 1542” emanata in data 1 giugno 2016

http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/agreement_it.htm

Legge 30 luglio 2002, n. 189, entrata in vigore in data 10 settembre 2002

“FIFA Circular no. 1417” emanata in data 30 aprile 2014

<https://prod.fifatms.com/HelpCentre/ClubAssociation/Itms/en/#Home.html>

“C.U. n. 361/A” emanato dalla FIGC in data 26 aprile 2016

”FIFA Circular no. 1464” emanata in data 22 dicembre 2014

“Nota riepilogativa su trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori straniera” emanata dall'Ufficio Tesseramento della FIGC nella Stagione Sportiva 2016/2017

“Norme Organizzative Interne della FIGC”

“FIFA Circular no. 1537” emanata in data 4 settembre 2015

“Manuale delle Licenze UEFA”, FIGC, Edizione 2015

“Sistema Licenze Nazionali 2016/2017 – Lega Nazionale Professionisti Serie A”

“ECA Legal Bulletin no. 6 – September 2016”

<http://www.fifa.com/about-fifa/official-documents/governance/dispute-resolution-chamber.htm>

<http://www.tas-cas.org/en/jurisprudence/recent-decisions.html>